

# **VADEMECUM**

## ***DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO***

---

**D. LGS. n.81/2008 e D. LGS. n.106/2009**

**con importi rideterminati dal 01.7.2013**

ai sensi dell'art.306, comma 4 bis, del T.U. 81/2008 come sostituito dall'art.9, comma 2, della Legge 9.8.2013 n.99 di conversione del D.L. 28.6.2013 n.76

**ed aggiornati dal 24.9.2015**

ai sensi degli artt.20 e 22 del D. Lgs. 14.9.2015 n.151

a cura di  
**Eugenio Specchiarelli**

Ispettore del lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro di L'Aquila \*  
especchiarelli@lavoro.gov.it

*\*Le considerazioni che seguono sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non impegnano in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza.*

N.B. Le “ sanzioni ridotte ” sono determinate a norma dell’art.21 del D. Lgs. n.758/94. Le “sanzioni minime” a norma dell’art.301-bis del medesimo T.U. 81/2008 e s.m.i..

Norma violata	Violazione	Norma sanzionatoria	Sanzione	Responsabile	Sanzione ridotta/minima euro
<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>					
Art.3, comma 12 bis	Omessa informazione, al volontario, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.	Art.55, c.5, lett.a	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE</b>					
Art.14, comma 1	Impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria =>20% lavoratori presenti; sempreché il lavoratore irregolare non risulti l’unico occupato.	Art.14, comma 1	Sospensione parte attività imprenditoriale. Interdizione temporanea contrattazione con P.A.	Datore di lavoro imprenditore	
Art.14, comma 1	Impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria =>20% lavoratori presenti; sempreché il lavoratore irregolare non risulti l’unico occupato. (Revoca sospensione)	Art.14, comma 4, lett.c, modif. art.22, comma 4, lett.a, D.Lgs 151/15	Somma aggiuntiva di 2.000,00 euro	Datore di lavoro imprenditore	ad istanza:500,00 + 1.575,00 (entro 6 mesi)
Art.14, comma 1	Gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’All.I.	Art.14, comma 1	Sospensione parte attività imprenditoriale. Interdizione temporanea contrattazione con P.A.	Datore di lavoro imprenditore	
Art.14, comma 1	Gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’All.I. (Revoca sospensione)	Art.14, comma 4, lett.c, modif. art.22, comma 4, lett.a, D.Lgs. 151/15	Somma aggiuntiva di 3.200,00 euro	Datore di lavoro imprenditore	ad istanza: 800,00 + 2.520,00 (entro 6mesi)
Art.14, comma 10	Omessa ottemperanza al provvedimento di sospensione dell’attività nell’ipotesi di lavoro irregolare.	Art.14, comma 10	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40	Datore di lavoro imprenditore	<b>1.753,60</b>
Art.14, comma 10	Omessa ottemperanza al provvedimento di sospensione dell’attività nell’ipotesi di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.	Art.14, comma 10	Arresto fino a 6 mesi	Datore di lavoro imprenditore	
<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI</b>					
Art.17, comma 1, lett.b	Omessa nomina del RSPP.	Art.55, comma 1, lett.b	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.18, comma 1, lett.a	Omessa nomina del medico competente.	Art.55, comma 5, lett.d	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.644,00</b>
Art.18, comma 1, lett.c	Omessa idonea valutazione, nell’affidamento dei compiti, delle capacità e condizioni dei lavoratori in rapporto della loro salute e sicurezza.	Art.55, comma 5, lett.c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.424,80</b>
Art.18, comma 1, lett.d	Omessa fornitura dei DPI.	Art.55, comma 5, lett.d	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.644,00</b>
Art.18, comma 1, lett.e	Omesse appropriate misure affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e addestramento accedono alle zone che li espongono a rischio grave e specifico.	Art. 55. comma 5, lett. c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.424,80</b>
Art.18, comma 1, lett.f	Omessa richiesta ai lavoratori dell’osservanza delle norme e disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI.	Art.55, comma 5, lett.c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.424,80</b>
Art.18, comma 1, lett.g	Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro la scadenza prevista dal programma di sorveglianza sanitaria. (fino a 5 lavoratori)	Art.55, comma 5, lett.e	Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
“	Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro la scadenza prevista dal programma di sorveglianza sanitaria. (da 6 a 10 lavoratori)	Art.55, comma 6 bis	Ammenda da 4.384,00 a 8.768,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>2.192,00</b>
“	Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro la scadenza prevista dal programma di sorveglianza sanitaria. (più di 10 lavoratori)	Art.55, comma 6 bis	Ammenda da 6.576,00 a 13.152,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>3.288,00</b>

Art.18, comma 1, lett.g	Omessa richiesta al Medico competente dell'osservanza dei suoi obblighi.	Art.55, comma 5, lett.e	Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.18, comma 1, lett.g-bis	Omessa tempestiva comunicazione al Medico competente della cessazione del rapporto di lavoro.	Art.55, comma 5, lett.h	Sanzione amm.va Da 548,00 a 1.096,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.18, comma 1, lett.n	Impedimento al RLS della verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza.	Art.55, comma 5, lett.e	Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.18, comma 1, lett.o	Omessa tempestiva consegna al RLS di copia del DVR.	Art.55, comma 5, lett.a	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.18, comma 1, lett.p	Omessa consegna del DVR, elaborato su supporto informatico, al RLS.	Art.55, comma 5, lett.e	Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.18, comma 1, lett.q	Omessa adozione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno.	Art.55, comma 5, lett.c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.424,80</b>
Art.18, comma 1, lett.r	Omessa comunicazione, in via telematica, all'INAIL e all'IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, dei dati ed informazioni dell'infortunio sul lavoro con assenza >3 gg.	Art.55, comma 5, lett.g	Sanzione amm.va da 1.096,00 a 4.932,00 euro <small>(esclude l'applicazione di sanzioni per violazione art.53 d.p.r. 1124/65)</small>	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.18, comma 1, lett.r	Omessa comunicazione, in via telematica, all'INAIL e all'IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, dei dati ed informazioni dell'infortunio sul lavoro con assenza >1< 4 gg.	Art.55, comma 5, lett.h	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.096,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.18, comma 1, lett.s	Omessa preventiva consultazione del RLS in ordine alla valutazione dei rischi.	Art.55, comma 5, lett.e	Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.18, comma 1, lett.s	Omessa tempestiva consultazione del RLS in ordine alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione.	Art.55, comma 5, lett.e	Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.18, comma 1, lett.s	Omessa consultazione del RLS sulla designazione del responsabile ed addetti al servizio prevenzione, prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione,	Art.55, comma 5, lett.e	Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.18, comma 1, lett.s	Omessa consultazione del RLS in merito all'organizzazione della formazione.	Art.55, comma 5, lett.e	Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.18, comma 1, lett.v	Omessa convocazione, nelle unità produttive >15 lavoratori, della riunione periodica almeno una volta all'anno.	Art.55, comma 5, lett.e	Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.18, comma 1, lett.z	Omesso aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi.	Art.55, comma 5, lett.d	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.644,00</b>
Art.18, comma 1, lett.aa	Omessa comunicazione, in via telematica, all'INAIL e all'IPSEMA, dei nominativi dei RLS.	Art.55, comma 5, lett.l	Sanzione amm.va da 54,80 a 328,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>54,80</b>
Art.18, comma 1, lett.bb	Omessa vigilanza affinché i lavoratori non siano adibiti alla mansione specifica senza il giudizio medico di idoneità.	Art.55, comma 5, lett.g	Sanzione amm.va da 1.096,00 a 4.932,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.18, comma 2	Omessa comunicazione al SPP ed al Medico competente delle informazioni sulla natura dei rischi, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive, dati sugli infortuni e malattie professionali, provvedimenti adottati dagli Organi di vigilanza.	Art.55, comma 5, lett.g	Sanzione amm.va da 1.096,00 a 4.932,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.19, comma 1, lett.a	Omessa vigilanza che i lavoratori osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali, che usino i mezzi di protezione collettivi e DPI.	Art.56, comma 1, lett.a	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro	Preposto	<b>328,80</b>
Art.19, comma 1, lett.b	Omessa verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischio grave e specifico.	Art.56, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro	Preposto	<b>219,20</b>
Art.19, comma 1, lett.c	Omessa richiesta dell'osservanza delle misure previste in caso di emergenza.	Art.56, comma 1, lett.a	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro	Preposto	<b>328,80</b>

Art.19, comma 1, lett.c	Omesse istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.	Art.56, comma 1, lett.a	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro	Preposto	<b>328,80</b>
Art.19, comma 1, lett.d	Omessa informazione, prima possibile, ai lavoratori esposti di un pericolo grave ed immediato e le disposizioni prese o da prendere per protezione.	Art.56, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro	Preposto	<b>219,20</b>
Art.19, comma 1, lett.e	Richiesta ai lavoratori, non debitamente motivata, di ripresa del lavoro in caso di pericolo grave ed immediato.	Art.56, comma 1, lett.a	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro	Preposto	<b>328,80</b>
Art.19, comma 1, lett.f	Omessa tempestiva segnalazione delle deficienze dei mezzi ed attrezzature da lavoro e dei DPI e di ogni altra condizione di pericolo.	Art.56, comma 1, lett.a	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro	Preposto	<b>328,80</b>
Art.19, comma 1, lett.g	Omessa frequenza dei corsi di formazione ed aggiornamento.	Art.56, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro	Preposto	<b>219,20</b>
Art.20, comma 2, lett.b	Omessa osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale.	Art.59, comma 1, lett.a	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Lavoratore	<b>164,40</b>
Art.20, comma 2, lett.c	Omessa corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, sostanze e miscele pericolose, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza.	Art.59, comma 1, lett.a	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Lavoratore	<b>164,40</b>
Art.20, comma 2, lett.d	Omessa appropriata utilizzazione dei DPI.	Art.59, comma 1, lett.a	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Lavoratore	<b>164,40</b>
Art.20, comma 2, lett.e	Omessa immediata segnalazione al datore di lavoro, dirigente, preposto, delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, dei DPI, nonché eventuali pericoli.	Art.59, comma 1, lett.a	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Lavoratore	<b>164,40</b>
Art.20, comma 2, lett.f	Rimozione o modificazione, senza autorizzazione, dei dispositivi di sicurezza, segnalazione, controllo.	Art.59, comma 1, lett.a	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Lavoratore	<b>164,40</b>
Art.20, comma 2, lett.g	Attuazione, di propria iniziativa, di operazioni o manovre non di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri.	Art.59, comma 1, lett.a	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Lavoratore	<b>164,40</b>
Art.20, comma 2, lett.h	Omessa partecipazione ai programmi di formazione ed addestramento.	Art.59, comma 1, lett.a	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Lavoratore	<b>164,40</b>
Art.20, comma 2, lett.i	Omessa sottoposizione ai controlli sanitari.	Art.59, comma 1, lett.a	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Lavoratore	<b>164,40</b>
Art.20, comma 3	Omessa esposizione della tessera di riconoscimento nel caso di attività in regime di appalto o subappalto.	Art.59, comma 1, lett.b	Sanzione amm.va da 54.80 a 328,80 euro	Lavoratore	<b>54,80</b>
Art.20, comma 3	Omessa esposizione della tessera di riconoscimento nel caso di attività in regime di appalto o subappalto.	Art.60, comma 2	Sanzione amm.va da 54.80 a 328,80 euro	Lavoratori autonomi	<b>54,80</b>
Art. 21, comma 1, lett.a	Utilizzo delle attrezzature di lavoro non conforme alle disposizioni del titolo III.	Art.60, comma 1, lett.a	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Impresa familiare Lavoratori autonomi Coltivatori diretti Soci di s.s. settore agricolo Artigiani Piccoli commercianti	<b>164,40</b>
Art.21, comma 1, lett.b	Omessa dotazione dei DPI e utilizzo conforme alle disposizioni	Art.60, comma 1, lett.a	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Impresa familiare Lavoratori autonomi Coltivatori diretti Soci di s.s. settore agricolo Artigiani Piccoli commercianti	<b>164,40</b>
Art.21, comma 1, lett.c	Omessa dotazione della tessera di riconoscimento nel caso di attività in regime di appalto o subappalto	Art.60, comma 1, lett.b	Sanzione amm.va da 54.80 a 328,80 euro per ciascun soggetto	Impresa familiare Lavoratori autonomi Coltivatori diretti Soci di s.s. settore agricolo Artigiani Piccoli commercianti	<b>54,80</b>

Art.22	Omesso rispetto dei principi di prevenzione al momento delle scelte progettuali e tecniche.	Art.57, comma 1	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro	Progettisti	<b>1.644,00</b>
Art.22	Omessa scelta di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle leggi e regolamenti.	Art.57, comma 1	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro	Progettisti	<b>1.644,00</b>
Art.23, comma 1	Fabbricazione di attrezzature di lavoro, DPI e impianti non rispondenti alle leggi e regolamenti.	Art.57, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro	Fabbricanti	<b>10.960,00</b>
Art.23, comma 1	Vendita, noleggio, concessione in uso di attrezzature di lavoro, DPI e impianti non rispondenti alle leggi e regolamenti.	Art.57, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro	Fornitori	<b>10.960,00</b>
Art.23, comma 2	Locazione finanziaria di beni assoggettati a procedura di attestazione alla conformità privi della relativa documentazione.	Art.57, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro	Fornitori	<b>10.960,00</b>
Art.24	Omessa applicazione delle norme di salute e sicurezza, nonché delle istruzioni dei fabbricanti, da parte degli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o di altri mezzi tecnici.	Art.57, comma 3	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro	Installatori	<b>1.424,80</b>
Art.25, comma 1, lett.a	Omessa collaborazione col datore di lavoro e RSPP ai fini della valutazione dei rischi.	Art.58, comma 1, lett.c	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Medico competente	<b>438,40</b>
Art.25, comma 1, lett.b	Omessa programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria	Art.58, comma 1, lett.b	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro	Medico competente	<b>328,80</b>
Art.25, comma 1, lett.c	Omessa istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio.	Art.58, comma 1, lett.b	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro	Medico competente	<b>328,80</b>
Art.25, comma 1, lett.d	Omessa consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria.	Art.58, comma 1, lett.a	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro	Medico competente	<b>219,20</b>
Art.25, comma 1, lett.e	Omessa conservazione dell'originale della cartella sanitaria e di rischio per almeno 10 anni, salvo diverso termine.	Art.55, comma 5, lett.h	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.25, comma 1, lett.e	Omessa consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio.	Art.58, comma 1, lett.a	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro	Medico competente	<b>219,20</b>
Art.25, comma 1, lett.e	Omesse informazioni al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro e consegna della cartella sanitaria e di rischio, circa la conservazione della stessa.	Art.58, comma 1, lett.a	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro	Medico competente	<b>219,20</b>
Art.25, comma 1, lett.g	Omesse informazioni ai lavoratori/RLS del significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizioni.	Art.58, comma 1, lett.b	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro	Medico competente	<b>328,80</b>
Art.25, comma 1, lett.h	Omessa informazione al lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria.	Art.58, comma 1, lett.d	Sanzione amm.va da 657,60 a 2.192,00 euro	Medico competente	<b>657,60</b>
Art.25, comma 1, lett.h	Omesso rilascio di copia, a richiesta del lavoratore, della documentazione sanitaria.	Art.58, comma 1, lett.d	Sanzione amm.va da 657,60 a 2.192,00 euro	Medico competente	<b>657,60</b>
Art.25, comma 1, lett.i	Omessa comunicazione scritta al datore di lavoro, RSPP, RLS, in occasione della riunione periodica, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria.	Art.58, comma 1, lett.d	Sanzione amm.va da 657,60 a 2.192,00 euro	Medico competente	<b>657,60</b>
Art.25, comma 1, lett.l	Omessa visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita dalla valutazione dei rischi.	Art.58, comma 1, lett.c	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Medico competente	<b>438,40</b>
Art.26, comma 1, lett.a	Omessa verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.	Art.55, comma 5, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>

Art.26, comma 1, lett.b	Omessa informazioni, all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi all'interno della propria azienda sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza.	Art.55, comma 5, lett.a	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.26, comma 2	Omessa cooperazione, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o lavoratori autonomi, all'attuazione delle misure di prevenzione.	Art.55, comma 5, lett.d	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.644,00</b>
Art.26, comma 2	Omesso coordinamento, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, degli interventi di protezione, anche informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi da interferenze.	Art.55, comma 5, lett.d	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.644,00</b>
Art.26, comma 3	Omessa elaborazione del DUVRI.	Art.55, comma 5, lett.d	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.644,00</b>
Art.26, comma 3	Omessa elaborazione del DUVRI, nell'ambito del D.Lgs. 163/06, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa.	Art.55, comma 5, lett. d	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.644,00</b>
Art.26, comma 3-ter	Omessa integrazione del DUVRI, nell'ambito del D.Lgs. 163/06, dal soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto.	Art.55, comma 5, lett.d	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro	Altri soggetti	<b>1.644,00</b>
Art.26, comma 8	Omessa fornitura al personale, addetto ad attività in regime di appalto o subappalto, di tessera di riconoscimento.	Art.55, comma 5, lett.i	Sanzione amm.va da 109,60 a 548,00 euro per ciascun lavoratore	Datore di lavoro Dirigente	<b>109,60</b>
<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE II VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>					
Art.28, comma 2, lett.a	Adozione del DVR privo della relazione sulla valutazione di tutti i rischi con specificati i criteri adottati.	Art.55, comma 4	Ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro	<b>548,00</b>
Art.28, comma 2, lett. b-c-d	Adozione del DVR privo delle indicazioni delle misure di prevenzione e protezione adottate e dei DPI adottati \ del programma delle misure opportune per il miglioramento della sicurezza \ individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.	Art.55, comma 3	Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro	<b>1.096,00</b>
Art.28, comma 2, lett.f	Adozione del DVR privo dell'individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento	Art.55, comma 4	Ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro	<b>548,00</b>
Art.29, comma 1	Omessa valutazione ed elaborazione del DVR in collaborazione con il RSPP e medico competente	Art.55, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.29, comma 1	Omessa valutazione ed elaborazione del DVR in collaborazione con il RSPP e medico competente, nelle aziende di cui art.31, comma 6, lett.a-b-c-d-f-g); nelle aziende con esposizione: ai rischi biologici di cui art.268, comma 1, lett.c-d) \ ad atmosfere esplosive \ a cancerogeni mutageni \ attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica amianto \ attività relative a cantieri temporanei o mobili con compresenza di più imprese e entità presunta di lavoro => 200 u.g.	Art.55, comma 2	Arresto da 4 a 8 mesi	Datore di lavoro	
Art.29, comma 2	Adozione del DVR senza preventiva consultazione del RSPP.	Art.55, comma 3	Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro	<b>1.096,00</b>
Art.29, comma 3	Omessa rielaborazione del DVR, entro 30 gg. dalle modifiche del processo produttivo/organizzazione del lavoro significative, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, prevenzione o protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.	Art.55, comma 3	Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro	<b>1.096,00</b>

Art.29, comma 4	Omessa custodia del DVR e del DUVRI presso l'unità produttiva.	Art.55, comma 5, lett.f	Sanzione amm.va da 2.192,00 a 7.233,60 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>2.192,00</b>
<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE III SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>					
Art.34, comma 2	Svolgimento diretto dei compiti di RSPP in assenza di requisiti	Art.55, comma 1, lett.b	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.35, comma 2	Omessa esposizione, nel corso della riunione periodica, del DVR, andamento infortuni e malattie professionali, criteri di scelta, caratteristiche ed efficacia dei DPI, programmi di informazione e formazione.	Art.55, comma 5, lett.f	Sanzione amm.va da 2.192,00 a 7.233,60 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>2.192,00</b>
Art.35, comma 4	Omessa convocazione, nelle unità produttive >15 lavoratori, della riunione periodica in occasione di significative variazioni delle condizioni di rischio.	Art.55, comma 5, lett.e	Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.35, comma 5	Omessa redazione del verbale della riunione periodica.	Art.55, comma 5, lett.h	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE IV FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO</b>					
Art.36, comma 1 e 2	Omessa informazione ai lavoratori.	Art.55, comma 5, lett.c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.424,80</b>
Art.37, comma 1	Omessa formazione in materia di salute e sicurezza. (fino a 5 lavoratori)	Art.55, comma 5, lett.c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.424,80</b>
“	Omessa formazione in materia di salute e sicurezza. (da 6 a 10 lavoratori)	Art.55, comma 6 bis	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>2.849,60</b>
“	Omessa formazione in materia di salute e sicurezza. (più di 10 lavoratori)	Art.55, comma 6 bis	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3.945,60 a 17.097,60 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>4.274,40</b>
Art.37, comma 7	Omessa formazione e aggiornamento periodico ai dirigenti e preposti. (fino a 5 lavoratori)	Art.55, comma 5, lett.c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.424,80</b>
“	Omessa formazione e aggiornamento periodico ai dirigenti e preposti. (da 6 a 10 lavoratori)	Art.55, comma 6 bis	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>2.849,60</b>
“	Omessa formazione e aggiornamento periodico ai dirigenti e preposti. (più di 10 lavoratori)	Art.55, comma 6 bis	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3.945,60 a 17.097,60 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>4.274,40</b>
Art.37, comma 9	Omessa formazione e aggiornamento periodico ai lavoratori incaricati della prevenzione e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, salvataggio, primo soccorso e gestione dell'emergenza. (fino a 5 lavoratori)	Art.55, comma 5, lett.c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.424,80</b>
“	Omessa formazione e aggiornamento periodico ai lavoratori incaricati della prevenzione e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, salvataggio, primo soccorso e gestione dell'emergenza. (da 6 a 10 lavoratori)	Art.55, comma 6 bis	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>2.849,60</b>
“	Omessa formazione e aggiornamento periodico ai lavoratori incaricati della prevenzione e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, salvataggio, primo soccorso e gestione dell'emergenza. (più di 10 lavoratori)	Art.55, comma 6 bis	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3.945,60 a 17.097,60 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>4.274,40</b>
Art.37, comma 10	Omessa formazione particolare al RLS. (fino a 5 lavoratori)	Art.55, comma 5, lett.c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.424,80</b>
“	Omessa formazione particolare al RLS. (da 6 a 10 lavoratori)	Art.55, comma 6 bis	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>2.849,60</b>
“	Omessa formazione particolare al RLS. (più di 10 lavoratori)	Art.55, comma 6 bis	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3.945,60 a 17.097,60 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>4.274,40</b>

<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA</b>					
Art.40, comma 1	Omessa trasmissione al SSN, per via telematica, entro il 1° trimestre dell'anno successivo, delle informazioni aggregate relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori.	Art.58, comma 1, lett.e	Sanzione amm.va da 1.096,00 a 4.384,00 euro	Medico competente	<b>1.096,00</b>
Art.41, comma 3	Visita medica effettuata per accertare lo stato di gravidanza o negli altri casi vietati.	Art.58, comma 1, lett.e	Sanzione amm.va da 1.096,00 a 4.384,00 euro	Medico competente	<b>1.096,00</b>
Art.41, comma 3	Effettuazione di visite mediche al fine di accertare stati di gravidanza o per altri casi vietati dalle norme.	Art.55, comma 5, lett.f	Sanzione amm.va da 2.192,00 a 7.233,60 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>2.192,00</b>
Art.41, comma 5	Omessa unione degli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio.	Art.58, comma 1, lett.e	Sanzione amm.va da 1.096,00 a 4.384,00 euro	Medico competente	<b>1.096,00</b>
Art.41, comma 6 bis	Omessa esposizione, per iscritto, del proprio giudizio in occasione delle visite mediche dandone copia al datore di lavoro ed al lavoratore.	Art.58, comma 1, lett.e	Sanzione amm.va da 1.096,00 a 4.384,00 euro	Medico competente	<b>1.096,00</b>
<b>TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE VI GESTIONE EMERGENZE</b>					
Art.43, comma 1, lett.a	Omessa organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici di primo soccorso, salvataggio, lotta anti incendio e gestione dell' emergenza.	Art.55, comma 5, lett.a	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.43, comma 1, lett.b	Omessa designazione preventiva dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzioni e lotta anti incendio, evacuazione, in caso di pericolo, salvataggio, primo soccorso, gestione dell' emergenza.	Art.55, comma 5, lett.a	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.43, comma 1, lett.c	Omessa informazione a tutti i lavoratori esposti ad un pericolo grave ed immediato delle misure predisposte e i comportamenti da adottare.	Art.55, comma 5, lett.a	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.43, comma 1, lett.d	Omessa programmazione degli interventi, adozione dei provvedimenti e di istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, possano cessare l'attività o mettersi al sicuro.	Art.55, comma 5, lett.c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.424,80</b>
Art.43, comma 1, lett.e	Omessa adozione dei provvedimenti affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato, possa prendere misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo.	Art.55, comma 5, lett.a	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.43, comma 1, lett.e-bis	Omessa dotazione di idonei mezzi di estinzione incendio.	Art.55, comma 5, lett.c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.424,80</b>
Art.43, comma 3	Rifiuto, senza giustificato motivo, dell'accettazione di incaricato delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, salvataggio, primo soccorso, gestione delle emergenza.	Art.59, comma 1, lett.a	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Lavoratore	<b>164,40</b>
Art.43, comma 4	Richiesta, non debitamente motivata, di ripresa del lavoro in situazione di pericolo grave ed immediato.	Art.55, comma 5, lett.a	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.45, comma 1	Omessa adozione, sentito il medico competente e tenuto conto dell'attività e delle dimensioni dell'azienda, dei necessari provvedimenti in materia di primo soccorso.	Art.55, comma 5, lett.a	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.46, comma 2	Omessa dotazione di idonee misure di prevenzione incendi.	Art.55, comma 5, lett.c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.424,80</b>
<b>TITOLO II LUOGHI DI LAVORO – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>					
Art.64, comma 1 e Art.63, comma 1	Omesso adeguamento dei luoghi di lavoro ai requisiti indicati nell'AlI.IV.	Art.68, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro (trova applicazione l'art.68, comma 2)	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>

Art.64, comma 1	Omesso adeguamento dei luoghi di lavoro tenendo conto dei lavoratori disabili.	Art.68, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro (trova applicazione l'art.68, comma 2)	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.64, comma 1	Omesse cautele affinché le vie di circolazione che conducono ad uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre in modo che siano utilizzate in ogni evenienza.	Art.68, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.64, comma 1	Omesse cautele affinché i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e regolare pulitura onde assicurare condizioni igieniche adeguate.	Art.68, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.64, comma 1	Omesse cautele affinché, gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e controllo del loro funzionamento.	Art.68, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.65, comma 1 e 2	Destinazione al lavoro, in assenza di particolari esigenze tecniche, di locali chiusi sotterranei o semisotterranei senza idonee condizione di areazione, di illuminazione, e di microclima.	Art.68, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.66	Omesso preventivo accertamento dell'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori impiegati in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, ambienti e recipienti, condutture caldaie e simili, ove sia possibile rilascio di gas deleteri.	Art.68, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.66	Omesso preventivo risanamento dell'atmosfera degli ambienti di lavoro: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, ambienti e recipienti, condutture caldaie e simili, ove sia possibile rilascio di gas deleteri.	Art.68, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.66	Omessa vigilanza per tutta la durata del lavoro, legatura con cintura di sicurezza, fornitura di apparecchi di protezione, ai lavoratori addetti a luoghi nei quali vi sia dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera.	Art.68, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.66	Omessa predisposizione di apertura di accesso, con dimensioni tali da consentire l'agevole recupero di lavoratore privo di sensi, nei luoghi di lavoro: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, ambienti e recipienti, condutture caldaie e simili, ove sia possibile rilascio di gas deleteri.	Art.68, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.67, comma 1	Omesso rispetto della normativa di settore nella costruzione, realizzazione, ampliamento e ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali.	Art.68, comma 1, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.67, comma 1 e 2	Omessa notifica all'organo di vigilanza della costruzione, realizzazione, ampliamento e ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali.	Art.68, comma 1, lett.c	Sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
<b>TITOLO III USO ATTREZZATURE E D.P.I. – CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO</b>					
Art.70, comma 1	Fornitura ai lavoratori di attrezzature non conformi alle disposizioni e regolamenti.	Art.87, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.70, comma 2	Messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature costruite in assenza di disposizioni e regolamenti, ovvero messe a disposizioni prima dell'emanazione di norme e regolamenti, non conformi ai requisiti dell'All.V.	Art.87, comma 2, lett.b	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.70, comma 2	Messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature, in assenza di disposizioni e regolamenti, ovvero fornitura di attrezzature antecedente alle disposizioni e regolamenti, non conformi ai requisiti dell'All.V, parte II.	Art.87, comma 3, lett.a	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>

Art.70, comma 2	Messa a disposizione di attrezzature ai lavoratori, in assenza di disposizioni e regolamenti, ovvero fornitura di attrezzature antecedente alle disposizioni e regolamenti, non conformi ai requisiti dell'All.V, parte II. (punti non già sanzionati dall'art.87, comma,2 lett.b) e comma 3, lett. a)).	Art.87, comma 4, lett.a	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.71, comma 1	Messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari.	Art.87, comma 2, lett.c	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.71, comma 1	Messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature non adeguate al lavoro da svolgere ovvero utilizzate in modo non conforme alle disposizioni.	Art.87, comma 2, lett.c	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.71, comma 2	Scelta delle attrezzature di lavoro senza aver considerato le condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro, i rischi presenti nell'ambiente, i rischi derivanti dal loro impiego, le interferenze.	Art.87, comma 2, lett.c	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.71, comma 3	Omessa adozione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di attrezzature, di adeguate misure tecniche e organizzative con riferimento all'All.VI, punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1	Art.87, comma 3, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.71, comma 3	Omessa adozione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di attrezzature, di adeguate misure tecniche ed organizzative.	Art.87, comma 4, lett.b	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.71, comma 4	Omessa adozione delle misure necessarie affinché le attrezzature siano installate in conformità alle istruzioni, siano oggetto di idonea manutenzione, corredate da istruzioni d'uso e libretto di manutenzione.	Art.87, comma 2, lett.c	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.71, comma 4	Omessa adozione delle misure necessarie affinché siano curati la tenuta e aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature.	Art.87, comma 2, lett.c	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.71, comma 6	Omessa adozione delle misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.	Art.87, comma 4, lett.b	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.71, comma 7	Omessa adozione delle misure necessarie affinché l'uso delle attrezzature sia riservato ai lavoratori con informazione, formazione, addestramento adeguato.	Art.87, comma 2, lett.c	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.71, comma 7	Omessa adozione delle misure necessarie affinché in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica.	Art.87, comma 2, lett.c	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.71, comma 8	Omessa adozione delle misure necessarie affinché le attrezzature, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, siano sottoposte a controllo iniziale e controllo dopo ogni montaggio in nuovo cantiere o impianto.	Art.87, comma 2, lett.c	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.71, comma 8	Omessa adozione delle misure necessarie affinché le attrezzature, soggette a influssi dai quali possono derivare deterioramenti e possibili situazioni pericolose siano sottoposte a controlli periodici e controlli straordinari ogni volta che intervengano eventi pregiudizievoli per la loro sicurezza.	Art.87, comma 2, lett.c	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.71, comma 8	Omessa adozione delle misure necessarie affinché gli interventi di controllo delle attrezzature siano effettuati da persona competente.	Art.87, comma 2, lett.c	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.71, comma 9	Omessa trascrizione, conservazione, e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza dei risultati dei controlli di installazione, nuovo montaggio, ordinario periodico, straordinario, delle attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione ovvero delle attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti e conseguenti situazioni pericolose.	Art.87, comma 4, lett.b	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>

Art.71, comma 10	Omesso accompagnamento delle attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, ovvero delle attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti e conseguenti situazioni pericolose, usate al di fuori della sede dell'unità produttiva, da un documento attestante l'ultimo positivo controllo.	Art.87, comma 4, lett.b	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.71, comma 11	Omessa sottoposizione delle attrezzature di lavoro di cui all'All.VII a verifica periodica.	Art.87, comma 4, lett.b	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro dirigente	<b>548,00</b>
Art.72, comma 1	Omessa attestazione dei requisiti di sicurezza per macchine, apparecchi o utensili.	Art.87, comma 7	Sanzione amm.va da 822,00 a 2.959,20 euro	Venditore Noleggiatore Concedente in uso	<b>822,00</b>
Art.72 comma 2	Omessa attestazione del buono stato di conservazione, manutenzione, ed efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro noleggiate o concessa in uso senza operatore.	Art.87, comma 7	Sanzione amm.va da 383,60 a 2.959,20 euro	Noleggiatore Concedente in uso	<b>383,60</b>
Art.72 comma 2	Omessa acquisizione e conservazione, per la durata del noleggio o della concessione, di una dichiarazione con l'indicazione dei lavoratori, formati e se necessario in possesso di specifica abilitazione, incaricati dell'uso delle attrezzature.	Art.87, comma 7	Sanzione amm.va da 383,60 a 2.959,20 euro	Noleggiatore Concedente in uso	<b>383,60</b>
<b>TITOLO III USO ATTREZZATURE E D.P.I. – CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>					
Art.75	Uso dei DPI quando, invece, i rischi possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.	Art.87, comma 2, lett.d	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.77, comma 3	Fornitura ai lavoratori dei DPI non conformi alle norme.	Art.87, comma 2, lett.d	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.77, comma 4, lett.a	Omesso mantenimento in efficienza dei DPI e assicurazione delle condizioni di igiene.	Art.87, comma 2, lett.d	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.77, comma 4, lett.b	Omessa adozione delle misure necessarie affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti conformemente alle istruzioni del fabbricante.	Art.87, comma 2, lett.d	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.77, comma 4, lett.c	Fornitura ai lavoratori di istruzioni non comprensibili in merito ai DPI.	Art.87, comma 4, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.77, comma 4, lett.d	Omessa destinazione di ogni DPI ad un uso personale.	Art.87, comma 2, lett.d	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.77, comma 4, lett.d	Omessa adozione delle misure necessarie affinché, nel caso sia necessario l'uso dei DPI da parte di più persone, tale uso non ponga alcun problema sanitario ed igienico ai vari utilizzatori.	Art.87, comma 2, lett.d	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.77, comma 4, lett.e	Omessa preliminare informazione al lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge.	Art.87, comma 3, lett.c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.77, comma 4, lett.f	Omessa tenuta a disposizione di informazioni adeguate su ogni DPI.	Art.87, comma 3, lett.c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.77, comma 4, lett.g	Omessa definizione delle procedure da seguire per la riconsegna e deposito dei DPI.	Art.87, comma 4, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.77, comma 4, lett.h	Omessa adeguata formazione, ovvero necessario specifico addestramento, circa l'uso corretto e utilizzo pratico dei DPI.	Art.87, comma 3, lett.c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>

Art.77, comma 5	Omesso addestramento per l'uso dei DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell' udito.	Art.87, comma 2, lett.d	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
<b>TITOLO III USO ATTREZZATURE E D.P.I. – CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE</b>					
Art.80, comma 1	Omessa adozione delle misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego di materiali, apparecchiature e impianti elettrici.	Art.87, comma 2, lett.e	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.80, comma 2	Omessa valutazione dei rischi di natura elettrica in considerazione delle condizioni caratteristiche specifiche del lavoro, delle interferenze, dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro nelle condizioni di esercizio prevedibili.	Art.87, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.80, comma 3	Omessa adozione delle misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo il rischio elettrico, ovvero ad individuare i DP collettivi ed i DPI ed a predisporre idonee procedure di uso e manutenzione.	Art.87, comma 3, lett.d	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.80, comma 3-bis	Omessa adozione delle misure affinché le procedure di uso e manutenzione siano predisposte e attuate tenendo conto delle leggi vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione e delle pertinenti norme tecniche.	Art.87, comma 3, lett.d	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.82, comma 1	Esecuzione di lavori sotto tensione, ovvero con tensione di sicurezza ma senza il rispetto delle condizioni previste.	Art.87, comma 2, lett.e	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.83, comma 1	Esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette a distanze inferiori ai limiti consentiti, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a garantire i lavoratori dai rischi.	Art.87, comma 2, lett.e	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.85, comma 1	Omessa adozione delle misure necessarie affinché gli edifici, impianti, strutture, attrezzature, siano protetti dai pericoli derivanti dall'innescio elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive.	Art.87, comma 2, lett.e	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.86, comma 1	Omesso periodico controllo degli impianti elettrici e impianti di protezione dai fulmini	Art.87, comma 4, lett.d	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.86, comma 3	Omessa verbalizzazione, e tenuta a disposizione dell'autorità di vigilanza, dei periodici controlli degli impianti elettrici e impianti di protezione dai fulmini.	Art.87, comma 4, lett.d	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO I MISURE PER LA SICUREZZA</b>					
Art. 90, comma 3	Omessa designazione del CSP.	Art.157, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>1.753,60</b>
Art.90, comma 4	Omessa designazione del CSE.	Art.157, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>1.753,60</b>
Art.90, comma 5	Omessa designazione del CSE dopo l'affidamento ad un'unica impresa, nel caso di esecuzione di lavori da parte di più imprese.	Art.157, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>1.753,60</b>
Art.90, comma 7	Omessa comunicazione alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi del nominativo del CSP e del CSE.	Art.157, comma 1, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>548,00</b>
Art.90, comma 7	Omessa indicazione dei nominativi del CSP e CSE nel cartello di cantiere.	Art.157, comma 1, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>548,00</b>

Art.90, comma 9, lett.a	Omessa verifica dell'idoneità delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi.	Art.157, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>1.315,20</b>
Art.90, comma 9, lett.c	Omessa trasmissione all'Amm.ne concedente, prima dell'inizio dei lavori, di copia della notifica preliminare, del DURC e dichiarazione attestante la verifica dell'idoneità tecnico professionale e dell'acquisizione della dichiarazione dell'organico medio annuo, estremi posizioni previd.li e assic.ve e ccnl applicato.	Art.157, comma 1, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>548,00</b>
Art.91, comma 1	Omessa redazione del PSC.	Art.158, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	CSP	<b>1.753,60</b>
Art.91, comma 1	Redazione del PSC privo dei contenuti minimi.	Art.158, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	CSP	<b>1.753,60</b>
Art.91, comma 1	Omessa redazione del fascicolo con le caratteristiche dell'opera.	Art.158, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	CSP	<b>1.753,60</b>
Art.91, comma 1	Redazione del fascicolo con le caratteristiche dell'opera privo dei requisiti minimi.	Art.158, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	CSP	<b>1.753,60</b>
Art.92, comma 1, lett.a	Omessa verifica dell'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel PSC e della corretta applicazione delle procedure di lavoro.	Art.158, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	CSE	<b>1.753,60</b>
Art.92, comma 1, lett.b	Omessa verifica dell' idoneità del POS.	Art.158, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	CSE	<b>1.753,60</b>
Art.92, comma 1, lett.b	Omesso adeguamento del PSC in relazione all'evoluzione dei lavori.	Art.158, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	CSE	<b>1.753,60</b>
Art.92, comma 1, lett.b	Omesso adeguamento del fascicolo dell'opera in relazione alle modifiche intervenute.	Art.158, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	CSE	<b>1.753,60</b>
Art.92, comma 1, lett.b	Omessa verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS.	Art.158, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	CSE	<b>1.753,60</b>
Art.92, comma 1, lett.c	Omessa organizzazione tra il datore di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.	Art.158, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	CSE	<b>1.753,60</b>
Art.92, comma 1, lett.d	Omessa verifica dell'attuazione degli accordi tra le parti sociali e il coordinamento tra i RRLSS.	Art.158, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	CSE	<b>1.315,20</b>
Art.92, comma 1, lett.e	Omessa segnalazione al committente, o responsabile dei lavori, le inosservanze delle imprese agli artt.94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del PSC.	Art.158, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	CSE	<b>1.753,60</b>
Art.92, comma 1, lett.e	Omessa comunicazione dell'inadempienza all'AUSL e alla DPL nel caso il committente, o responsabile dei lavori, non abbiano adottato provvedimenti in merito alla segnalazione.	Art.158, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	CSE	<b>1.753,60</b>
Art.92, comma 1, lett.f	Omessa sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle lavorazione.	Art.158, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	CSE	<b>1.753,60</b>
Art.92, comma 2	Omessa redazione del PSC nel caso in cui, dopo l'affidamento ad un' unica impresa, l'esecuzione dei lavori sia affidate a più imprese.	Art.158, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	CSE	<b>1.753,60</b>
Art.92, comma 2	Omessa redazione del Fascicolo dell'opera nel caso in cui, dopo l'affidamento ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori sia affidate a più imprese.	Art.158, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	CSE	<b>1.753,60</b>
Art.93, comma 2	Omessa verifica dell'avenuta redazione del PSC.	Art.157, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>1.315,20</b>

Art.93, comma 2	Omessa verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni del PSC e della corretta applicazione delle procedure di lavoro.	Art.157, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>1.315,20</b>
Art.93, comma 2	Omessa verifica dell'idoneità del POS delle imprese esecutrici.	Art.157, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>1.315,20</b>
Art.93, comma 2	Omesso adeguamento del PSC e del fascicolo con le caratteristiche dell'opera.	Art.157, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>1.315,20</b>
Art.93, comma 2	Omessa valutazione delle proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.	Art.157, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>1.315,20</b>
Art.93, comma 2	Omessa verifica del necessario adeguamento dei POS delle imprese esecutrici	Art.157, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>1.315,20</b>
Art.93, comma 2	Omessa organizzazione tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi della cooperazione e coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione.	Art.157, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>1.315,20</b>
Art.93, comma 2	Omessa verifica del coordinamento tra i RRLSS.	Art.157, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>1.315,20</b>
Art.93, comma 2	Omessa adozione, senza idonea motivazione, di provvedimento a seguito di segnalazione del CSE di inadempienze.	Art.157, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>1.315,20</b>
Art.94	Omesso adeguamento alle indicazione del CSE.	Art.160, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 328,80 a 876,80 euro	Lavoratori autonomi	<b>219,20</b>
Art.96, comma 1 lett.a	Omessa adozione delle misure di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere come da All.XIII.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro (trova applicazione l'art.159, comma 3)	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.96, comma 1 lett.b	Omessa recinzione, visibile ed individuabile, del cantiere.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.96, comma 1 lett.c	Omessa disposizione o accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.96, comma 1 lett.d	Omessa protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono comprometterne la salute e sicurezza.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.96, comma 1 lett.e	Omessa idonea cura delle condizioni di rimozione di materiali pericolosi.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.96, comma 1 lett.f	Omessa cura del corretto stoccaggio ed evacuazione di detriti e macerie.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.96, comma 1, lett.g	Omessa redazione del POS.	Art.159, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.96, comma 1, lett.g	Omessa redazione del POS in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari individuati dall'All.XI.	Art.159, comma 1	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.192,00 a 8.768,00 euro	Datore di lavoro	<b>2.192,00</b>
Art.96, comma 1, lett.g	Assenza dei contenuti minimi nel POS.	Art.159, comma 1	Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro	<b>1.096,00</b>
Art.97, comma 1	Omessa verifica, quale datore di lavoro dell'impresa affidataria, delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle disposizioni del PSC.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.97, comma 2 e art.26, comma 1, lett.a – All.XVII sub.3	Omessa verifica, quale datore di lavoro dell'impresa affidataria, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.	Art.55, comma 5, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.97, comma 3	Omesso coordinamento, quale impresa affidataria, degli interventi di cui agli artt.95 e 96 da parte delle imprese esecutrici.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>

Art.97, comma 3	Omessa verifica della congruenza, quale impresa affidataria, dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al CSE.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.97, comma 3-ter	Coordinamento e verifica, quale impresa affidataria, delle misure generali di tutela e dei POS adottate dalle imprese esecutrici in assenza di adeguata formazione.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.100, comma 3	Omessa attuazione, quali imprese esecutrici e lavoratori autonomi, delle disposizioni e prescrizioni dei PSC e POS.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.100, comma 3	Omessa attuazione delle previsioni del PSC e del POS.	Art.160, comma 1, lett.a	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Lavoratori autonomi	<b>438,40</b>
Art.100, comma 4	Omessa tenuta disposizione dei RLS di copia del PSC e del POS almeno 10 gg. prima l'inizio dei lavori.	Art.159, comma 2, lett.d	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.100, comma 6-bis	Omessa adozione delle misure necessarie affinché l'impresa affidataria corrisponda alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza senza alcun ribasso.	Art.157, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Committente Responsabile dei lavori	<b>1.315,20</b>
Art.101, comma 1	Omessa trasmissione del PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per i lavori.	Art.157, comma 1, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80	Committente Responsabile dei lavori	<b>548,00</b>
Art.101, comma 2	Omessa trasmissione, quale impresa affidataria prima dell'inizio dei lavori, del PSC alle imprese esecutrici e lavoratori autonomi.	Art.159, comma 2, lett.d	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.101, comma 3	Omessa trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, del POS all'impresa affidataria.	Art.159, comma 2, lett.d	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.101, comma 3	Lavori in assenza di verifica del POS da parte dell'impresa affidataria e del CSE.	Art.159, comma 2, lett.d	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI</b>					
Art.108	Omessa assicurazione, nei cantieri, di idonea viabilità delle persone e dei veicoli.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.109	Omessa recinzione del cantiere.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.110	Omesso impedimento con barriere, o adeguate cautele, del transito sotto ponti sospesi, a sbalzo, scale aeree.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.111, comma 1, lett.a	Omessa priorità alle misure di protezione collettiva nel caso di lavori temporanei in quota.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.111, comma 1, lett.b	Utilizzo, nel caso di lavori temporanei in quota, di attrezzature non aventi dimensioni confacenti alla natura dei lavori, alle sollecitazioni prevedibili, alla circolazione priva di rischi.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.111, comma 2	Adozione di sistemi di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota tali da non consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.111, comma 2	Omessa adozione di adeguate misure affinché il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non comporti rischi ulteriori di caduta.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.111, comma 3	Disposizione per l'utilizzo di scala a pioli, quale posto di lavoro in quota, sostitutiva di altre attrezzature più sicure, in assenza di giustificazione per il limitato livello di rischio e breve durata di impiego.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.111, comma 4	Disposizione per l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, in assenza delle condizioni di sicurezza e di giustificazione per la breve durata di impiego.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>

Art.111, comma 4	Omesse misure per l'impiego di sedile munito di appositi accessori.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.111, comma 5	Omissa individuazione delle misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori insiti nell'uso delle attrezzature per l'accesso e posizionamento in quota.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.111, comma 5	Utilizzo di dispositivi per l'accesso e posizionamento in quota che non presentano una configurazione e resistenza tali da evitare o arrestare le cadute dai luoghi di lavoro in quota e da prevenire lesioni ai lavoratori.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.111, comma 5	Utilizzo di dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dei lavoratori in quota che presentano interruzioni non soltanto nei punti ove vi sono scale a pioli o gradini.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.111, comma 6	Omissa adozione di equivalenti ed efficaci misure di sicurezza nel caso il lavoro particolare richieda l'eliminazione temporanea di dispositivi di protezione collettiva contro le cadute.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.111, comma 6	Omissa ripristino dei dispositivi di protezione collettiva contro le cadute una volta terminato definitivamente o temporaneamente il lavoro particolare che ne aveva richiesto l'eliminazione.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.111, comma 7	Effettuazione di lavori temporanei in quota con condizioni meteorologiche non idonee.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.111, comma 8	Omissa divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili ed ai lavoratori in quota.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.112, comma 1	Allestimento di opere provvisorie con materiale non idoneo, non a regola d'arte, non proporzionate ed idonee allo scopo.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.112, comma 1	Omissa conservazione in efficienza delle opere provvisorie per la intera durata del lavoro.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.112, comma 2	Omissa verifica per l'eliminazione degli elementi del ponteggio non più idonei prima del loro reimpiego.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.113, comma 1	Omesse misure affinché la costruzione e manutenzione delle scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, resistano ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 1	Utilizzo di scale fisse con gradini aventi pedata o alzata dimensionate non a regola d'arte e con larghezza non adeguata alle esigenze.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 1	Utilizzo di scale fisse, e relativi pianerottoli, non provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 1	Utilizzo di scale fisse, delimitate da due pareti, le cui rampe non sono munite di almeno un corrimano.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 2	Utilizzo di scale a pioli di altezza >5 m., fissate su pareti o incastellature verticali, o aventi inclinazione >75°, non provviste, a partire da m.2,50 dal pavimento o dai ripiani, di idonea gabbia metallica di protezione.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 2	Utilizzo di scale a pioli di altezza >5 m., fissate su pareti o incastellature verticali, o aventi inclinazione >75°, i cui pioli distano <15 cm. dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 2	Omissa adozione di altre idonee misure di sicurezza, atte ad evitare la caduta della persona per un tratto >1 m., quando l'applicazione della gabbia alla scala costituisca intralcio o presenti notevoli difficoltà costruttive.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>

Art.113, comma 3	Uso di scale portatili non sufficientemente resistenti o di dimensioni non appropriate al loro uso.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 3	Uso di scale portatili di legno con pioli, privi di nodi, non fissati ai montanti mediante incastro.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 3	Uso di scale portatili di legno con pioli prive di idonei tiranti.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 3	Uso di scale portatili di legno con listelli di legno chiodati al posto dei pioli rotti.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 4	Uso di scale a mano per l'accesso ai piani dei ponteggi ed impalcature poste l'una in prosecuzione dell'altra.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 4	Uso di scale per collegare due ponti, sistemate verso la parte esterna del ponte, non provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 5	Uso di scale portatili, che per la loro altezza o altre cause comportano rischio di sbandamento, non adeguatamente assicurate o trattenute al piede.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 6	Omesse misure affinché le scale a pioli siano sistemate in modo da garantirne la stabilità.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 6, lett.d	Uso di scale a pioli che non sporge a sufficienza oltre il livello di accesso.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 7	Omesse misure affinché le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momenti di appoggio e di presa sicuri.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 8, lett.a	Uso di scale portatili, composte da più elementi innestati, di lunghezza >15 m. senza che le estremità superiori dei montanti siano assicurate a parti fisse.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 8, lett.b	Uso di scale portatili, di lunghezza >8 m., non munite di rompitratta.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 8, lett.c	Spostamento laterale di scala portatile quando su di essa vi sia il lavoratore.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 8, lett.d	Omessa continua vigilanza da terra della scala in uso.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.113, comma 9	Uso di scale doppie di altezza >5 m. o prive di adeguata catena o altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.114, comma 1	Omessa protezione, con solido impalcato, del posto di lavoro, ove vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo, posto nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.114, comma 2	Omessa delimitazione dei posti di carico e manovra degli argani a terra per impedire il transito e la permanenza sotto i carichi.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.114, comma 3	Omessa predisposizione di efficaci mezzi di protezione nei lavori che possono dare proiezione di schegge.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.115, comma 1	Omessa predisposizione di idonei mezzi di protezione individuale, per l'uso specifico e conformi alle norme tecniche, nei lavori in quota qualora non siano state adottate misure di protezione collettiva.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.115, comma 3	Omessa predisposizione di misure affinché il sistema di protezione sia assicurato direttamente, o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisoriali.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>

Art.115, comma 4	Omessa predisposizione di misure affinché nei lavori su pali il lavoratore sia munito di ramponi o mezzi equivalenti e idoneo dispositivo anticaduta.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.116, comma 1, lett.a	Impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, che non comprenda almeno due funi ancorate separatamente.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.116, comma 1, lett.b	Impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, che utilizzi lavoratori non dotati di adeguata imbragatura collegata alla fune di sicurezza.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.116, comma 1, lett.c	Impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, che non adotti una fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di sistema autobloccante con dispositivo mobile che segua gli spostamenti del lavoratore.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.116, comma 1, lett.d	Impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, che non comprenda attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori agganciati all'imbracatura o al sedile o ad altro strumento idoneo.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.116, comma 1, lett.e	Impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, i cui lavori non siano stati programmati e vengano sorvegliati in modo adeguato tale da poter soccorrere immediatamente il lavoratore in difficoltà.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.116, comma 1, lett.e	Impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi il cui programma dei lavori non definisca un piano di emergenza, le tipologie operative, i DPI, tecniche e procedure operative, ancoraggi, posizionamento degli operatori, metodi di accesso, squadre di lavoro e attrezzi di lavoro.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.116, comma 1, lett.f	Impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi il cui programma dei lavori non sia disponibile all'Organo di vigilanza presso i luoghi di lavoro.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.116, comma 2, 3 e 4	Omessa adeguata formazione ai lavoratori interessati ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, mirata alle operazioni previste e alle procedure di salvataggio.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.117, comma 1	Omessa adozione, in caso di lavori in prossimità di linee o impianti elettrici con parti attive non protette di: messa fuori tensione delle parti attive, ovvero posizionamento di ostacoli rigidi, ovvero permanente tenuta di persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento ponteggi e ogni attrezzatura a distanza di sicurezza.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.117, comma 2	Omessa adozione, in caso di lavori in prossimità di linee o impianti elettrici con parti attive non protette, di distanza di sicurezza tale da non consentire contatti diretti o scariche e comunque non inferiore ai limiti di cui all'All.IX.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE III SCAVI E FONDAZIONI</b>					
Art.118, comma 1	Effettuazione di lavori di splateamento o sbancamento con pareti dei fronti di attacco con inclinazione o tracciato non idoneo ad impedire franamenti.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.118, comma 1	Effettuazione di lavori di scavo manuale per scalzamento alla base del fronte di attacco con h. >m.1,50.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.118, comma 2	Omessa armatura o consolidamento del terreno quando per la natura del terreno, piogge, infiltrazioni, gelo o disgelo o altri motivi si possano temere frane o scoscendimenti.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.118, comma 3	Omesso divieto, nei lavori di escavazione, della presenza degli operai nel raggio di azione dell'escavatore.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.118, comma 3	Omesso divieto, nei lavori di escavazione, della presenza degli operai sul ciglio del fronte di attacco.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>

Art.118, comma 4	Omessa protezione con solido riparo del posto di manovra dell'addetto all'escavatore privo di cabina metallica.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.118, comma 5	Omesso esplicito divieto di avvicinamento alla base della parete di attacco.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.118, comma 5	Omessa delimitazione, mediante opportune segnalazioni spostabili, della zona superiore di pericolo qualora l'altezza dello scavo o le condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore lo richiedano.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.119, comma 1	Omessa applicazione delle necessarie armature di sostegno nello scavo di pozzi e trincee profondi più di m.1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.119, comma 2	Impiego di tavole di rivestimento delle pareti di pozzi e trincee, profondi più di m.1,50, che non sporgono dai bordi degli scavi di almeno 30 cm..	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.119, comma 3	Omessa predisposizione di idonea armatura applicata man mano che procede il lavoro di scavo di cunicoli.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.119, comma 4	Omessa adozione di idonee armature e precauzioni nelle sottomurazioni e quando in vicinanza degli scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.119, comma 5	Omessa adozione di misure e precauzioni nella infissione di pali di fondazione per evitare che gli scuotimenti producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.119, comma 6	Omessa predisposizione, nei lavori in pozzi di fondazione profondi più di m.3, di robusto impalcato con apertura per la benna a protezione degli addetti allo scavo e l'asportazione dei materiali	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.119, comma 7	Omessa previsione di adeguata assistenza all'esterno dei pozzi e cunicoli.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.119, comma 7	Omesso adeguamento delle dimensioni dei pozzi e cunicoli in modo da permettere il recupero dei lavoratori infortunati privi di sensi.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.119, comma 7 bis	Omessa predisposizione delle necessarie misure nel sollevamento di materiale dagli scavi.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.120	Deposito di materiali presso il ciglio degli scavi.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.120	Omesse necessarie puntellature del deposito di materiali, necessari per le condizioni del lavoro, presso il ciglio degli scavi.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.121, comma 1	Omessa adozione, nel caso di lavori in pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse, di idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.121, comma 2	Omessa protezione dei lavoratori con DPI delle vie respiratorie quando sia accertata o da tenere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'area ambiente e non sia possibile assicurare efficiente areazione e completa bonifica.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.121, comma 2	Omessa protezione dei lavoratori con DPI collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza, quando sia accertata o da tenere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'area ambiente e non sia possibile assicurare efficiente areazione e completa bonifica.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>

Art.121, comma 2	Omesse misure, quando sia accertata o da tenere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'area ambiente e non sia possibile assicurare efficiente areazione e completa bonifica, affinché il personale addetto alla sorveglianza si mantenga in continuo collegamento con gli operai all'interno e sia in grado di sollevare prontamente all'esterno i lavoratori.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.121, comma 3	Omessa protezione dei lavoratori con gli autorespiratori in assenza dell'accertamento della natura e concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti e di efficace e continua areazione.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.121, comma 4	Omessa bonifica dell'ambiente, mediante idonea ventilazione, quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.121, comma 4	Omesso divieto, anche dopo la bonifica dell'ambiente, dell'uso di apparecchi a fiamma, corpi incandescenti e apparecchi comunque atti ad incendiare gas, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.121, comma 5	Impiego di lavoratori non in abbinamento in luoghi ove sia accertata o da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'area ambiente.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE IV PONTEGGI IN LEGNAME E OPERE PROVVISORIALI</b>					
Art.122	Omessa adozione, nei lavori in quota, seguendo lo sviluppo dei lavori, di adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisoriale o comunque precauzioni atte ad eliminare pericoli di caduta di persone e di cose.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.123	Omessa diretta sorveglianza di un preposto nel montaggio e smontaggio delle opere provvisoriale.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.124, comma 1	Deposito, sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, di materiali ed attrezzi non temporaneamente necessari ai lavori.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.124, comma 1	Deposito, sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, di materiali ed attrezzi non temporaneamente necessari ai lavori.	Art.160, comma 1, lett.c	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Lavoratori autonomi	<b>164,40</b>
Art.124, comma 2	Deposito, sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, di materiali il cui peso, unito a quello delle persone, non è inferiore a quello consentito dalla resistenza del ponteggio.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.124, comma 2	Deposito, sopra i ponti di servizio e sulle impalcature, di materiali il cui peso, unito a quello delle persone, non è inferiore a quello consentito dalla resistenza del ponteggio.	Art.160, comma 1, lett.c	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Lavoratori autonomi	<b>164,40</b>
Art.124, comma 2	Utilizzo di impalcature occupate da materiali il cui spazio non consente i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.124, comma 2	Utilizzo di impalcature occupate da materiali il cui spazio non consente i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.	Art.160, comma 1, lett.c	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Lavoratori autonomi	<b>164,40</b>
Art.125, comma 1	Omessa adeguata disposizione dei montanti.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.125, comma 2	Omessa adeguata disposizione dei montanti con elementi accoppiati per impalcature >8 m. fatta eccezione per gli ultimi 7 m...	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.125, comma 3	Omessa idonea assicurazione del piede dei montanti alla base di appoggio.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.125, comma 4	Utilizzo di impalcati i cui montanti non superino di almeno 1,20 m. l'ultimo impalcato.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.125, comma 4	Omessa applicazione di correnti e tavola fermapiede dalla parte interna dei montanti sull'ultimo impalcato.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>

Art.125, comma 5	Utilizzo di impalcati i cui montanti consecutivi siano ad una distanza >3,60 m..	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.125, comma 5	Utilizzo di impalcati, quando vi siano evidenti motivi di esercizio del cantiere, i cui montanti consecutivi siano ad una distanza >3,60 m. ma non si sia proceduto a progetto specifico e calcolo di stabilità.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.125, comma 6	Omesso efficace ancoraggio del ponteggio alla costruzione.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.126	Omessa adozione sugli impalcati, ponti di servizio, passerelle e andatoie, posti a h. >2 m., di robusti parapetti sui lati verso il vuoto.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.127	Utilizzo di ponti a sbalzo in assenza di idonei procedimenti di calcolo.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.128, comma 1	Omessa costruzione, negli impalcati e ponti di servizio, di sottoponte di sicurezza, a distanza non superiore a m.2,5.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.129, comma 1	Omessa predisposizione di adeguato ponte di sicurezza a sbalzo nei lavori di erezione delle casseforme per il getto dei pilastri.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.129, comma 2	Realizzazione di armature di sostegno del cassero per il getto sporgenti oltre 40 cm. dal filo del fabbricato.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.129, comma 3	Omessa sistemazione della mantovana, in corrispondenza dei luoghi di transito e stazionamento, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.130, comma 1	Utilizzo di andatoie, destinate al passaggio di lavoratori, di larghezza <60 cm..	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.130, comma 1	Utilizzo di andatoie, destinate al trasporto di materiali, di larghezza <1,2 m..	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.130, comma 1	Utilizzo di andatoie con pendenza >50%.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.130, comma 2	Utilizzo di andatoie lunghe non interrotte da pianerottoli di riposo.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.130, comma 2	Utilizzo di andatoie lunghe prive di idonei listelli trasversali.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE V PONTEGGI FISSI</b>					
Art.131, comma 5	Impiego di ponteggi senza il rilascio dal fabbricante dell'autorizzazione ministeriale alla costruzione e impiego o senza il rilascio della relazione tecnica.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.133, comma 1 e 2	Realizzazione di ponteggio con h. >20 m., ovvero mancante della specifica relazione di calcolo, ovvero opera provvisoria costituita da elementi metallici e non, oppure di notevole importanza e complessità, privo di progetto comprendente calcolo di resistenza e stabilità e disegno esecutivo.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.133, comma 3	Omessa tenuta ed esibizione, nel cantiere ove è realizzato il ponteggio, a richiesta degli Organi di vigilanza, di copia dell'autorizzazione ministeriale e copia del progetto e disegni esecutivi.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.134, comma 1	Omessa tenuta ed esibizione, nel cantiere ove è usato il ponteggio, a richiesta degli Organi di vigilanza, di copia dell'autorizzazione ministeriale, copia della relazione tecnica e copia del PIMUS.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.134, comma 2	Effettuazione di modifiche al ponteggio non riportate subito sul disegno ovvero che non rientrano nell'ambito dello schema-tipo per il quale si è proceduto al calcolo.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>

Art.136, comma 1	Omessa redazione del PIMUS.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.136, comma 1	Omessa fornitura del PIMUS al preposto addetto alla sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.136, comma 2	Omessa, nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo, stretta collocazione dei giunti.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.136, comma 3	Omessa, applicazione, per ogni piano di ponte, di due correnti.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.136, comma 4	Omessa adozione di misure tali da evitare: lo scivolamento degli elementi di appoggio; che i piani di posa degli elementi di appoggio non abbiano capacità portante sufficiente; che il ponteggio sia instabile; l'improprio montaggio che possa provocare lo spostamento degli elementi, la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.136, comma 5	Omessa evidenziazione delle parti del ponteggio non fronte per l'uso mediante segnaletica di avvertimento e delimitazione che ne impedisca l'accesso.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.136, comma 6	Omesse misure affinché i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, conformemente al PIMUS, da lavoratori con formazione adeguata.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.136, comma 7 e 8	Omessa adeguata formazione ai lavoratori che provvedono al montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.137, comma 1	Omesse misure affinché il preposto verifichi, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, la verticalità dei montanti, il giusto serraggio dei giunti, l'efficienza degli ancoraggi e controventi.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.137, comma 2	Omesse misure affinché i vari elementi metallici siano difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.138, comma 1	Omesso adeguato fissaggio delle tavole che costituiscono l'impalcato.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.138, comma 2	Distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura >20 cm..	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.138, comma 3	Omesse misure affinché non si gettino dall'alto elementi del ponteggio.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.138, comma 3	Getto dall'alto di elementi del ponteggio.	Art.160, comma 1, lett.c	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Lavoratori autonomi	<b>164,40</b>
Art.138, comma 4	Omesse misure affinché non si salga o scenda lungo i montanti del ponteggio.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.138, comma 4	Salita o discesa lungo i montanti del ponteggio.	Art.160, comma 1, lett.c	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Lavoratori autonomi	<b>164,40</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE VI PONTEGGI MOBILI</b>					
Art.139	Ponte su cavalletto con h. >2 m..	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.139	Ponte su cavalletto montato sull'impalcato del ponteggio.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.139	Ponte su cavalletto non conforme ai requisiti specifici di cui all'All.XVIII, punto 2.2.2..	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>

Art.140, comma 1	Utilizzo di ponte su ruote con base non sufficientemente ampia.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.140, comma 2	Utilizzo di ponte su ruote con piano di scorrimento non livellato.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.140, comma 2	Utilizzo di ponte su ruote con carico del ponte non opportunamente ripartito.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.140, comma 3	Omesso idoneo bloccaggio delle ruote del ponte a torre.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.140, comma 3	Omesso idoneo bloccaggio delle ruote del ponte.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.140, comma 3	Omesso utilizzo di appropriati dispositivi idonei ad impedire lo spostamento involontario del ponte su ruote durante i lavori in quota.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.140, comma 4	Omesso idoneo ancoraggio alla costruzione dei ponti su ruote non conformi ai requisiti dell'All.XXIII.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.140, comma 5	Omesso idoneo controllo della verticalità dei ponti su ruote.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.140, comma 6	Spostamento del ponte quando su di esso vi si trovi lavoratore o carico.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE VII COSTRUZIONI EDILIZIE</b>					
Art.141	Omesse precauzioni per impedire la caduta dei cornicioni di gronda o altre opere sporgenti durante la loro costruzione o consolidamento.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.142, comma 1	Costruzione di armature provvisorie non sufficientemente solide per realizzare in sicurezza, in ogni fase di lavoro, manufatti quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e le altre opere sporgenti dal muro.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.142, comma 2	Costruzione, senza progetto corredato da calcoli di stabilità, di armature provvisorie per grandi opere.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.142, comma 3	Omessa esibizione sul posto di lavoro, ove avviene la costruzione di armature provvisorie per grandi opere, dei disegni esecutivi.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.143	Omessa verifica, prima della posa delle armature e delle centine di sostegno, della resistenza del terreno o della struttura sulla quale esse devono poggiare.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.144, comma 1	Costruzione di armature che non sopportino con sicurezza oltre il peso delle strutture anche quello delle persone e sovraccarichi nonché le sollecitazioni dinamiche.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.144, comma 2	Omessa adeguata distribuzione del carico gravante al piede dei puntelli di sostegno delle armature.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.145, comma 1	Lavori di disarmo delle armature provvisorie per grandi opere che, non rientrano nei sistemi di uso corrente, effettuati da personale privo di adeguata e mirata formazione.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.145, comma 1	Lavori di disarmo delle armature provvisorie per grandi opere, che non rientrano nei sistemi di uso corrente, effettuati da personale in assenza di diretta sorveglianza del capo cantiere.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.145, comma 1	Lavori di disarmo delle armature provvisorie per grandi opere, che non rientrano nei sistemi di uso corrente, effettuati in assenza di autorizzazione del direttore dei lavori.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>

Art.145, comma 2	Lavori di disarmo di armature di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.145, comma 3	Lavori di disarmo di armature di sostegno di opere in calcestruzzo senza l'adozione delle misure precauzionali previste dalle norme per le opere in conglomerato cementizio.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.146, comma 1	Omessa installazione di normale parapetto e tavola fermapiede, ovvero di copertura con tavolato solidamente fissato e resistente, alle aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.146, comma 2	Apertura della barriera mobile oltre il tempo necessario per il passaggio di materiali o persone, ovvero sua asportazione.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.146, comma 3	Omessa adozione di normale parapetto e tavola fermapiede, ovvero adeguato sbarramento, delle aperture nei muri prospicienti il vuoto con profondità >50 cm..	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.147, comma 1	Omessa installazione di normali parapetti con tavole fermapiede lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.147, comma 2	Omessa copertura del vano-scala con robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.147, comma 3	Omesso fissaggio sulle rampe delle scale in costruzioni, ancora mancanti di gradini, di idoneo intavolato e listelli trasversali di legno.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.148, comma 1	Lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, senza l'accertamento che questi siano resistenti per sostenere il peso del personale e dei materiali.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.148, comma 2	Lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, quando sia dubbia la resistenza di questi per sostenere il peso del personale e dei materiali, senza i necessari apprestamenti e l'uso di idonei DPI anticaduta.	Art.159, comma 2, lett.a	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.149, comma 1	Costruzione di paratoie e cassoni non ben costruiti con idonei materiali ovvero non provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire riparo ai lavoratori in caso di irruzione di acqua o materiali.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.149, comma 2	Costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di paratoia o di cassone senza la diretta sorveglianza di un preposto.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.149, comma 3	Omesse misure affinché le paratoie ed i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
<b>TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE VIII DEMOLIZIONI</b>					
Art.150, comma 1	Omessa preventiva verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.150, comma 2	Omesse necessarie opere di rafforzamento e puntellamento al fine di evitare che durante la demolizione si verifichino crolli impestivi.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.151, comma 1	Omessa predisposizione delle cautele nei lavori di demolizione eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.151, comma 2	Omessa indicazione della successione dei lavori di demolizione nel programma da inserire nel POS.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.151, comma 2	Omessa tenuta a disposizione degli Organi di vigilanza del programma delle demolizioni inserito nel POS.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.152, comma 1	Omessa realizzazione di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione con attrezzature manuali.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.152, comma 2	Adibizione al lavoro di operai sui muri in demolizione >m.2.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>

Art.152, comma 2	Lavoro sui muri in demolizione >m.2.	Art.160, comma 1, lett.c	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro	Lavoratori autonomi	<b>164,40</b>
Art.153, comma 1	Omesse misure affinché il materiale di demolizione non venga gettato dall'alto ma trasportato o convogliato in appositi canali adeguatamente posti rispetto al piano di raccolta.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.153, comma 2	Costruzione inidonea del tronco dei canali di raccolta del materiale di demolizione.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.153, comma 3	Costruzione inidonea dell'imboccatura superiore dei canali di raccolta del materiale di demolizione.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.153, comma 4	Omesse misure affinché il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti o ingombranti sia calato a terra con mezzi idonei.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.153, comma 5	Omesse misure affinché durante i lavori di demolizione sia ridotto il sollevamento della polvere.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.154, comma 1	Omissa delimitazione, con appositi sbarramenti atti a vietare la sosta e il transito, della zona sottostante la demolizione.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.154, comma 2	Omesse idonee misure affinché l'accesso allo sbocco ai canali di scarico, per il caricamento e trasporto, sia consentito soltanto dopo aver sospeso il lavoro di scarico.	Art.159, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.315,20</b>
Art.155, comma 1 e 2	Demolizione per rovesciamento mediante trazione o spinta non esercitata in modo graduale e senza strappi ovvero non eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in modo da non determinare crolli intempestivi.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.155, comma 3	Omissa adozione di precauzioni quali la trazione da distanza non minore di una volta e mezza l'altezza del muro o struttura da abbattere e l'allontanamento degli operai.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.155, comma 4	Rovesciamento per spinta con martinetti per opere di h. >3 m..	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.155, comma 5	Omesse misure affinché sia evitato che lo scuotimento del terreno, in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi, provochi danni o lesioni agli edifici od opere vicini con pericolo per gli operai.	Art.159, comma 2, lett.c	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
<b>TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>					
Art.163, comma 1	Omissa adozione di segnaletica di sicurezza in caso di rischi non evitabili o non altrimenti sufficientemente riducibili, conformemente alle prescrizioni degli All. da XXIV a XXXII.	Art.165, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro (trova applicazione l'art.165, comma 2)	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.163, comma 2	Omissa adozione, secondo buona tecnica, di segnaletica di sicurezza, in caso di rischi non evitabili o altrimenti sufficientemente riducibili, qualora le situazioni di rischio non siano considerate dagli All. da XXIV a XXXII.	Art.165, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro (trova applicazione l'art.165, comma 2)	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.163, comma 3	Omissa adozione, per regolare il traffico, quando necessario, della segnaletica vigente relativa al traffico ferroviario, fluviale, marittimo o aereo salvo quanto previsto dall'All.XXVIII.	Art.165, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro (trova applicazione l'art.165, comma 2)	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.164	Omissa informazione al RLS ed ai lavoratori delle misure da adottare riguardo la segnaletica di sicurezza.	Art.165, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.164	Omissa adeguata formazione ai lavoratori del significato della segnaletica di sicurezza, specialmente l'uso di gesti e di parole e dei comportamenti da seguire.	Art.165, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>

<b>TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>					
Art.168, comma 1	Omessa adozione delle misure organizzative necessarie, con ricorso ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale dei carichi.	Art.170, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.168, comma 2, lett.a	Omessa adozione, nel caso non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, di idonea organizzazione dei posti di lavoro.	Art.170, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.168, comma 2, lett.b	Omessa adozione, nel caso non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, di appropriata valutazione, anche in fase di progettazione, delle condizioni di sicurezza e salute tenendo conto dell'All.XXXIII.	Art.170, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.168, comma 2, lett.c	Omessa adozione, nel caso non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, di idonee misure per evitare o ridurre i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, tenendo conto dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, in base all'All.XXXIII.	Art.170, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.168, comma 2, lett.d	Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori nel caso non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi.	Art.170, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.169, comma 1, lett.a	Omessa informazione specifica ai lavoratori relativamente al peso e ad altre caratteristiche del carico movimentato.	Art.170, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.169, comma 1, lett.b	Omessa adeguata formazione in relazione ai rischi lavorativi e alle corrette modalità di esecuzione.	Art.170, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
<b>TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI – CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO</b>					
Art.174, comma 2	Omessa adozione delle misure appropriate per ovviare ai rischi inerenti l'uso di attrezzature munite di videoterminali, tenendo conto della somma o combinazione dei rischi stessi.	Art.178, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.174, comma 3	Omessa organizzazione e predisposizione dei posti di lavoro relativi alle attrezzature munite di videoterminali in conformità ai requisiti minimi di cui All'XXXIV.	Art.178, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro (trova applicazione l'art. 178 comma 2)	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.175, comma 1	Omessa concessione di pause, ovvero cambiamento di attività, al lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminali.	Art.178, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.175, comma 3	Omessa concessione della pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, in assenza di diversa disposizione contrattuale.	Art.178, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.176, comma 1	Omessa sottoposizione a sorveglianza sanitaria specifica dei lavoratori addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali.	Art.178, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.176, comma 3	Omessa visita di controllo dei lavoratori addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali entro il termine previsto.	Art.178, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.176, comma 5	Omessa visita di controllo del lavoratore addetto all'uso di attrezzature munite di videoterminali a sua richiesta.	Art.178, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.176, comma 6	Omessa fornitura, a spese del datore di lavoro, ai lavoratori addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali, dei necessari dispositivi speciali di correzione visiva.	Art.178, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.177, comma 1, lett.a	Omessa adeguata informazione ai lavoratori addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali.	Art.178, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.177, comma 1, lett.b	Omessa adeguata formazione ai lavoratori addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali.	Art.178, comma 1, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>

<b>TITOLO VIII AGENTI FISICI – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>					
Art.181, comma 2	Omessa rinnovazione, con cadenza almeno quadriennale, da parte di personale qualificato del SPP, della valutazione dei rischi da agenti fisici.	Art.219, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.182, comma 2	Esposizione dei lavoratori a valori superiori ai limiti.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.182, comma 2	Omessa adozione di immediate misure per riportare l'esposizione al di sotto dei valori minimi.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.182, comma 2	Omesso adeguamento delle misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento dei valori limite.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.184	Omessa informazione e formazione dei lavoratori esposti a rischi da agenti fisici.	Art.219, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.185, comma 1	Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.185, comma 2	Omessa revisione, nel caso un lavoratore subisca un'alterazione apprezzabile dello stato di salute, della valutazione dei rischi, delle misure predisposte per eliminarli o ridurli, tenendo conto del parere del medico competente.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.185	Omessa informazione al lavoratore ed al datore di lavoro dell'alterazione apprezzabile dello stato di salute del lavoratore.	Art.220	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Medico competente	<b>438,40</b>
Art.186	Omessa indicazione nella cartella sanitaria dei dati della sorveglianza sanitaria e dei valori di esposizione individuale comunicati dal datore di lavoro.	Art.220	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Medico competente	<b>438,40</b>
<b>TITOLO VIII AGENTI FISICI – CAPO II PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE</b>					
Art.190, comma 1	Omessa adeguata valutazione, nell'ambito della valutazione dei rischi da agenti fisici, dell'esposizione dei lavoratori al rumore.	Art.219, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.190, comma 2	Omessa misurazione dei livelli di esposizione al rumore, e indicazione nel documento di valutazione quando la valutazione dei rischi da esposizione al rumore valuti che i valori inferiori di azione possono essere superati.	Art.219, comma 1, lett.b	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.190, comma 3	Omessa adozione, nella misurazione dell'esposizione al rumore, di adeguati metodi e strumentazione.	Art.219, comma 1, lett.b	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.190, comma 5	Omessa individuazione, nella valutazione del rischio da esposizione al rumore, delle misure di prevenzione protezione, dei DPI, dell'informazione e formazione.	Art.219, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.192, comma 2	Omessa elaborazione ed applicazione, nel caso i valori superiori di azione sono superati, di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.192, comma 3	Omessa indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro ove i lavoratori possono essere esposti a valori superiori di azione.	Art.219, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.193, comma 1	Omessa fornitura ai lavoratori, nel caso l'esposizione superi i valori inferiori di azione, dei DPI dell'udito.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.193, comma 1	Omessa pretesa che i lavoratori, nel caso l'esposizione superi i valori pari o al di sopra dei valori di azione, utilizzino i DPI dell'udito.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.193, comma 1	Omessa verifica dell'efficacia dei DPI dell'udito.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.195	Omessa informazione e formazione dei lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>

Art.196	Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a valori superiori di azione del rumore.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.197, comma 3	Omessa intensificazione della sorveglianza sanitaria nel caso di deroghe all'uso dei DPI, ovvero omesso rispetto delle condizioni per le deroghe stesse.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
<b>TITOLO VIII AGENTI FISICI – CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI</b>					
Art.202, comma 1	Omessa adeguata valutazione, e quando necessario misurazione, nell'ambito della valutazione dei rischi da agenti fisici, dei livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.	Art.219, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.202, comma 3	Valutazione o misurazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio non in conformità all'All.XXXV, parte a).	Art.219, comma 1, lett.b	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.202, comma 4	Valutazione o misurazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero non in conformità all'All.XXXV, parte b).	Art.219, comma 1, lett.b	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.202, comma 5	Omessa adeguata valutazione, nell'ambito della valutazione dei rischi da agenti fisici, dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni.	Art.219, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.203	Omessa elaborazione ed applicazione, nel caso i valori d'azione sono superati, di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi conseguenti.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.205, comma 4	Omessa intensificazione della sorveglianza sanitaria, nel caso di deroghe nei settori della navigazione marittima e aerea e nelle attività in cui l'esposizione a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ovvero omesso rispetto delle condizione per le deroghe stesse.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
<b>TITOLO VIII AGENTI FISICI – CAPO IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI</b>					
Art.209, comma 1	Omessa adeguata valutazione, e quando necessario misurazione, nell'ambito della valutazione dei rischi da agenti fisici, dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali i lavoratori sono esposti.	Art.219, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.209, comma 2	Omessa misurazione, quando necessario, in caso di superamento dei valori di azione, dei livelli di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.	Art.219, comma 1, lett.b	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.209, comma 4	Omessa adeguata valutazione, nell'ambito della valutazione dei rischi da agenti fisici, dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.	Art.219, comma 1, lett.b	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.209, comma 5	Omessa individuazione, nel documento di valutazione dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione adottate per l'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici.	Art.219, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.210, comma 1	Omessa elaborazione ed applicazione, nel caso i valori d'azione sono superati, di un programma di misure tecniche e organizzative volte a prevenire esposizioni superiori ai valori limite.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.210, comma 2	Omessa indicazione, con apposita segnaletica, dei luoghi di lavoro ove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione.	Art.219, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.210, comma 3	Esposizione dei lavoratori a valori superiori ai limiti.	Art.219, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.210, comma 3	Omessa adozione di immediate misure per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite.	Art.219, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
<b>TITOLO VIII AGENTI FISICI – CAPO V PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI</b>					
Art.216, comma 1	Omessa adeguata valutazione, e quando necessario misurazione, nell'ambito della valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, dei livelli ai quali i lavoratori sono esposti.	Art.219, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>

Art.216, comma 2	Omessa particolare considerazione, nella valutazione dei rischi, dei livelli, lunghezze d'onda e durata di esposizione, dei valori limite di esposizione, degli effetti sulla salute dei lavoratori appartenenti a gruppi sensibili al rischio compresi gli effetti dovuti da interazioni con sostanze chimiche, dei possibili effetti quali l'accecamento, esplosioni o fuoco, dell'esistenza di attrezzature e di azioni di risanamento idonee a minimizzare i livelli di esposizione, delle informazioni dei fabbricanti delle sorgenti.	Art.219, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.216, comma 3	Omessa individuazione, nel DVR, delle misure di prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria adottate per l'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche artificiali.	Art.219, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.217, comma 1	Omessa definizione e attuazione, nel caso i valori limite d'esposizione possono essere superati, di un programma di misure tecniche e organizzative volte a evitare che l'esposizione superi i valori limite.	Art.219, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.217, comma 2	Omessa indicazione, con apposita segnaletica, dei luoghi di lavoro ove i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazione ottiche superiori a valori limite.	Art.219, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.217, comma 2	Omessa identificazione e limitazione dell'accesso alle aree ove i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazione ottiche superiori a valori limite.	Art.219, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.217, comma 3	Omesso adattamento delle misure miranti ad eliminare o ridurre i rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.	Art.219, comma 2, lett.b	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
<b>TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE – CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI</b>					
Art.223, comma 1	Omessa determinazione, nella valutazione dei rischi, della presenza di agenti chimici pericolosi.	Art.262, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.223, comma 2	Omessa indicazione, nella valutazione dei rischi, delle misure per la prevenzione e protezione.	Art.262, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.223, comma 3	Omessa valutazione dei rischi derivanti dalla combinazione di tutti gli agenti chimici pericolosi.	Art.262, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.223, comma 6	Omessa preventiva valutazione dei rischi derivanti dall'esecuzione di nuova attività con presenza di agenti chimici pericolosi.	Art.262, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.225, comma 1	Omessa eliminazione o riduzione del rischio da esposizione ad agenti chimici con altri agenti o processi non, o meno, pericolosi ovvero mediante appropriate misure.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.225, comma 2	Omessa misurazione, salvo dimostrazione del conseguimento di adeguato livello di prevenzione e protezione, degli agenti che possono presentare rischio per la salute con metodiche appropriate e riferimento ai valori limite di esposizione.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.225, comma 3	Omessa identificazione e rimozione delle cause che hanno cagionato un superamento di un valore limite di esposizione.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.225, comma 4	Omessa integrazione del DVR coi risultati delle misurazioni degli agenti chimici.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>

Art.225, comma 4	Omessa integrazione del DVR coi risultati delle misurazioni degli agenti chimici.	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.225, comma 4	Omessa comunicazione ai RRLSS dei risultati delle misurazioni degli agenti chimici.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.225, comma 4	Omessa adozione di misure tecniche e organizzative adeguate alle operazioni con esposizione ad agenti chimici.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.225, comma 4	Presenza sul luogo di lavoro di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.225, comma 4	Presenza sul luogo di lavoro di concentrazioni pericolose di sostanze chimicamente instabili.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.225, comma 5	Presenza sul luogo di lavoro, ove l'attività non consenta di prevenire concentrazioni pericolosi di sostanze infiammabili o chimicamente instabili, di fonti di accensione o condizioni avverse che potrebbero dar luogo ad incendi, esplosioni, effetti fisici dannosi.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.225, comma 5	Omessa adozione di misure procedurali ed organizzative, previste dalla normativa, al fine di limitare gli effetti dannosi in caso di incendio o esplosione.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.225, comma 6	Omessa adozione di attrezzature di lavoro e di sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle normative, in particolare per lavori in atmosfere potenzialmente esplosive.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.225, comma 7	Omessa adozione di misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari anche mediante messa a disposizione di sistemi e dispositivi atti a limitare il rischio di esplosione o la pressione delle esplosioni.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.225, comma 7	Omessa adozione di misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari anche mediante messa a disposizione di sistemi e dispositivi atti a limitare il rischio di esplosione o la pressione delle esplosioni.	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.225, comma 8	Omessa informazione ai lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione, delle cause dell'evento, delle misure di prevenzione e protezione adottate.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>

Art.225, comma 8	Omessa comunicazione all'Organo di vigilanza del superamento dei valori limite di esposizione, delle cause dell'evento, delle misure di prevenzione e protezione adottate.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.226, comma 1	Omessa predisposizione, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o emergenze derivanti da agenti chimici dannosi, di adeguate procedure di intervento.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.226, comma 2	Omessa adozione di immediate misure, in caso di incidente o emergenza, dirette ad attenuarne gli effetti ed all'assistenza, evacuazione e soccorso ed informazione ai lavoratori.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.226, comma 2	Omessa adozione di adeguate misure, in caso di incidente o emergenza, per porre quanto prima rimedio alla situazione.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.226, comma 3	Omessa fornitura di indumenti protettivi, DPI, ed idonee attrezzature da utilizzare nell'area colpita da incidente o emergenza sino al perdurare della situazione anomala.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.226, comma 4	Omessa adozione di sistemi di allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.226, comma 5	Omessa adozione del piano di emergenza contenente le misure di emergenza, informazioni preliminari sulle attività e agenti chimici pericolosi, precauzioni e procedure, informazioni sui rischi specifici da incidenti o situazioni di emergenza.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.227, comma 1 e 2	Omessa adeguata fornitura ai lavoratori, o loro rappresentanti, di: dati della valutazione dei rischi; informazioni sulla presenza di agenti chimici pericolosi; formazione ed informazione su precauzioni e azioni da eseguire; accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza.	Art.262, comma 2, lett.b	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.227, comma 3	Omessa chiara identificazione del contenuto di contenitori e condutture per agenti chimici pericolosi qualora non siano contrassegnati dai segnali di sicurezza.	Art.262, comma 2, lett.b	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.228, comma 1	Impiego, oltre i limiti, degli agenti chimici di cui all'AlI.XL.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.228, comma 1	Impiego, oltre i limiti, degli agenti chimici di cui all'AlI.XL.	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>

Art.228, comma 3	Effettuazione, in mancanza della prevista autorizzazione ministeriale, di attività ai fini di ricerca e sperimentazione scientifica, attività volte ad eliminare agenti chimici nella forma di sottoprodotto o rifiuti, produzione di agenti chimici da utilizzare come intermedi.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.228, comma 4	Produzione e uso di prodotti chimici intermedi in un sistema non chiuso, ovvero rimozione degli stessi da sistema chiuso in misura non strettamente necessaria per il controllo del processo o la manutenzione del sistema.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.228, comma 5	Omessa indicazione delle informazioni minime previste nella richiesta di autorizzazione ad attività di ricerca e sperimentazione, attività volte ad eliminare agenti chimici nella forma di sottoprodotto o rifiuti, produzione di agenti chimici da utilizzare come intermedi.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.229, comma 1 e 2	Omessa sorveglianza sanitaria specifica preventiva dei lavoratori da adibire a mansioni con esposizione ad agenti chimici pericolosi.	Art.262, comma 2, lett.b	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro	Preposto	<b>274,00</b>
Art.229, comma 1 e 2	Omessa sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi.	Art.262, comma 2, lett.b	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro	Preposto	<b>274,00</b>
Art.229, comma 1 e 2	Omessa sorveglianza sanitaria, all'atto della cessazione dal lavoro, dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi.	Art.262, comma 2, lett.b	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro	Preposto	<b>274,00</b>
Art.229, comma 3	Omesso monitoraggio biologico per i lavoratori esposti ad agenti chimici per i quali è stato fissato un valore limite biologico.	Art.262, comma 2, lett.b	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro	Preposto	<b>274,00</b>
“	“	Art.264, comma 1, lett.a	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro	Medico competente	<b>328,80</b>
Art.229, comma 3	Omessa informazione al lavoratore dell'esito del monitoraggio biologico.	Art.262, comma 2, lett.b	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro	Preposto	<b>274,00</b>
Art.229, comma 3	Omesso inserimento, in forma anonima, dei risultati del monitoraggio biologico nel DVR.	Art.262, comma 2, lett.b	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro	Preposto	<b>274,00</b>
Art.229, comma 3	Omessa comunicazione ai RLS, in forma anonima, dei risultati del monitoraggio biologico.	Art.262, comma 2, lett.b	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>

Art.229, comma 3	Omessa comunicazione ai RLS, in forma anonima, dei risultati del monitoraggio biologico.	Art.263, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro	Preposto	<b>274,00</b>
Art.229, comma 5	Omessa adozione, su parere conforme del medico competente, di misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base dei risultati degli esami clinici e biologici.	Art.262, comma 2, lett.b	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro	Preposto	<b>274,00</b>
Art.229, comma 6	Omessa informazione individuale ai lavoratori, esposti in maniera anomala ad un agente, nel caso la sorveglianza sanitaria evidenzi effetti pregiudizievoli alla salute.	Art.264, comma 1, lett.a	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro	Medico competente	<b>328,80</b>
Art.229, comma 6	Omessa informazione al datore di lavoro degli esiti della sorveglianza sanitaria che evidenzi effetti pregiudizievoli alla salute dei lavoratori esposti in maniera anomala ad un agente.	Art.264, comma 1, lett.a	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro	Medico competente	<b>328,80</b>
Art.229, comma 7, lett.a	Omessa revisione della valutazione dei rischi nel caso la sorveglianza sanitaria evidenzi in un lavoratore o gruppo di lavoratori l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili all'esposizione ad agenti chimici o superamento di un valore limite biologico.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.229, comma 7, lett.b	Omessa revisione delle misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi nel caso la sorveglianza sanitaria evidenzi in un lavoratore o gruppo di lavoratori l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili all'esposizione ad agenti chimici o superamento di un valore limite biologico.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.229, comma 7, lett.c	Omessa considerazione del parere del medico competente per l'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi nel caso la sorveglianza sanitaria evidenzi in un lavoratore o gruppo di lavoratori l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili all'esposizione ad agenti chimici o superamento di un valore limite biologico.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.229, comma 7, lett.d	Omessa effettuazione di visita medica straordinaria per i lavoratori che hanno subito esposizione simile a quella di un lavoratore o gruppo di lavoratori la cui sorveglianza sanitaria ha evidenziato l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.230, comma 1	Omessa istituzione ed aggiornamento della cartella sanitaria.	Art.264, comma 1, lett.a	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro	Medico competente	<b>328,80</b>
Art.230, comma 1	Omessa fornitura al lavoratore delle informazioni e risultati della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, della necessità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizioni.	Art.264, comma 1, lett.a	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro	Medico competente	<b>328,80</b>
Art.230, comma 1	Omessa indicazione nella cartella di rischio dei livelli di esposizione professionale individuati dal Servizio di Prevenzione e Protezione.	Art.264, comma 1, lett.a	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro	Medico competente	<b>328,80</b>
Art.230, comma 2	Omessa fornitura, su richiesta, agli Organi di vigilanza della cartella sanitaria e di rischio.	Art.264, comma 1, lett.a	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro	Medico competente	<b>328,80</b>
<b>TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE – CAPO II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI - SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO</b>					
Art.235, comma 1	Impiego di agente cancerogeno o mutageno che può essere sostituito da altra sostanza o preparato non nocivo o meno nocivo, ovvero omessa adozione di altro procedimento che risulti non nocivo o meno nocivo.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>

Art.235, comma 2	Produzione o uso di agenti cancerogeni o mutageni, che non è tecnicamente possibile sostituire, in un sistema non chiuso quando il sistema chiuso sia tecnicamente realizzabile.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.235, comma 3	Omesse misure affinché il livello di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, quando il ricorso al sistema chiuso non sia tecnicamente possibile, sia ridotto al valore più basso tecnicamente possibile.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.235, comma 3	Esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni superiore al valore limite di cui all'AlI.XLIII.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.236, comma 1	Omessa valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.	Art.262, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.236, comma 1	Omessa indicazione nel DVR dei risultati dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.	Art.262, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.236, comma 2	Valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni inadeguata per non aver tenuto conto delle caratteristiche delle lavorazione, loro durata e frequenza,quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti o utilizzati,loro concentrazione e capacità di penetrazione nell'organismo.	Art.262, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.236, comma 3	Omessa adozione delle misure preventive e protettive adattate alle particolari situazioni lavorative.	Art.262, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.236, comma 3	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.236, comma 4	Omessa integrazione del DVR con l'indicazione delle attività lavorative che comportano la presenza di agenti cancerogeni o mutageni, dei motivi per il loro impiego, dei loro quantitativi, del numero dei lavoratori esposti, del grado dell'esposizione, delle misure preventive e protettive applicate e dei DPI individuati, delle indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni.	Art.262, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.236, comma 5	Omesso rinnovo della valutazione dei rischi in occasione di modifiche significative, ai fini della sicurezza, del processo produttivo e, in ogni caso, trascorsi 3 anni.	Art.262, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.237, comma 1, lett.a)	Impiego di agenti cancerogeni o mutageni in quantitativi superiori alle necessità delle lavorazioni.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.237, comma 1, lett.a)	Accumolo di agenti cancerogeni o mutageni, in forma fisica da causare rischio di introduzione nelle lavorazioni, in quantitativi superiori alle necessità.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.237, comma 1, lett.b)	Impiego di lavoratori esposti, o che possono esserlo, ad agenti cancerogeni o mutageni superiore al minimo possibile anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di segnaletica compreso il divieto di fumare.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.237, comma 1, lett.c)	Omessa progettazione, programmazione e sorveglianza delle lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>

Art.237, comma 1, lett.c)	Omessa eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni, quando non è tecnicamente possibile impedirne l'emissione nell'aria, mediante aspirazione localizzata che deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.237, comma 1, lett.c)	Non adeguato sistema di ventilazione generale dell'ambiente di lavoro ove si provvede alla eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni emessi nell'aria.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.237, comma 1, lett.d)	Omessa misurazione, con metodo di campionatura e misurazione conforme alle indicazioni di cui all'All.XLI, degli agenti cancerogeni o mutageni per la verifica dell'efficacia delle misure di progettazione, programmazione e sorveglianza delle lavorazioni.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.237, comma 1, lett.e)	Omessa regolare e sistematica pulitura dei locali, attrezzature e impianti, ove vi è impiego di agenti cancerogeni o mutageni.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.237, comma 1, lett.f)	Omessa elaborazione di procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate ad agenti cancerogeni o mutageni.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.237, comma 1, lett.g)	Conservazione, manipolazione, trasporto di agenti cancerogeni o mutageni non in condizioni di sicurezza.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.237, comma 1, lett.h)	Raccolta e immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, non in condizioni di sicurezza, utilizzando in particolare contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.237, comma 1, lett.i)	Omessa disposizione di misure protettive particolari, condivise dal medico competente, per le categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.238, comma 1, lett.a)	Omessa predisposizione di appropriati ed adeguati servizi igienici per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.238, comma 1, lett.b)	Omessa predisposizione di misure per la fornitura ai lavoratori di idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.238, comma 1, lett.c)	Omessa predisposizione di misure affinché i DPI siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione e riparati o sostituiti se difettosi o deteriorati.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.238, comma 2	Assunzione di cibi o bevande, conservazione di cibi, fumo, uso di pipette a bocca, applicazione di cosmetici nelle zone di lavoro predeterminate e segnalate ove vi possa essere esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.	Art.264-bis	Sanzione amministrativa da 109,60 a 493,20 euro	Chiunque	<b>109,60</b>
Art.239, comma 1	Omesse informazioni e istruzioni in merito agli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, i rischi per la salute e quelli supplementari per il fumare, alle precauzioni da prendere, agli indumenti di lavoro e DPI, le misure da adottare per evitare incidenti e ridurne le conseguenze.	Art.262, comma 2, lett.b	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro	Preposto	<b>274,00</b>
Art.239, comma 2	Omessa adeguata formazione.	Art.262, comma 2, lett.b	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro	Preposto	<b>274,00</b>

Art.239, comma 4	Omesse misure affinché impianti, contenitori e imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente comprensibile coi contrassegni previsti.	Art.262, comma 2, lett.b	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro	Preposto	<b>274,00</b>
Art.240, comma 1	Omessa adozione di appropriate misure per identificare e rimuovere la causa dell'evento non prevedibile o incidente che può comportare esposizione anomala ad agenti cancerogeni o mutageni.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.240, comma 1	Omessa informazione ai lavoratori ed al RLS dell'evento non prevedibile o incidente che può comportare esposizione anomala ad agenti cancerogeni o mutageni.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.240, comma 2	Omessa evacuazione immediata dell'area interessata all'evento non prevedibile o incidente che può comportare esposizione anomala ad agenti cancerogeni o mutageni.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.240, comma 2	Omesso impedimento di accesso all'area interessata all'evento non prevedibile o incidente che può comportare esposizione anomala ad agenti cancerogeni o mutageni agli addetti agli interventi di riparazione che non indossino indumenti protettivi e DPI.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.240, comma 3	Omesse misure affinché impianti, contenitori e imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente comprensibile coi contrassegni previsti.	Art.262, comma 2, lett.b	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.096,00</b>
Art.241, comma 1, lett.a)	Omessa predisposizione di misure affinché per le operazioni di manutenzione per le quali è prevedibile, nonostante tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, una rilevante esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, soltanto gli addetti accedano all'area, anche isolandola, se tecnicamente possibile, e identificandola mediante appositi contrassegni.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.241, comma 1, lett.b)	Omessa fornitura ai lavoratori addetti alle operazioni di manutenzione per le quali è prevedibile, nonostante tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, una rilevante esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, di speciali indumenti e DPI.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.241, comma 2	Omessa predisposizione di misure affinché la presenza dei lavoratori addetti alle operazioni di manutenzione per le quali è prevedibile, nonostante tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, una rilevante esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sia in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>

Art.241, comma 2	Omessa predisposizione di misure affinché la presenza dei lavoratori addetti alle operazioni di manutenzione per le quali è prevedibile, nonostante tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, una rilevante esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sia in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario.	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
<b>TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE – CAPO II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI - SEZIONE III SORVEGLIANZA SANITARIA</b>					
Art.242, comma 1	Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, o che possono esserlo, ad agenti cancerogeni o mutageni.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.242, comma 2	Omessa adozione di misure preventive e protettive, per i singoli lavoratori esposti, secondo il parere del medico competente, sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.242, comma 4	Omessa informazione individuale ai lavoratori, esposti in maniera anomala ad un agente, nel caso la sorveglianza sanitaria evidenzi effetti pregiudizievoli alla salute.	Art.264, comma 1, lett.a	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro	Medico competente	<b>328,80</b>
Art.242, comma 5, lett.b)	Omessa nuova valutazione del rischio a seguito dell'informativa del medico competente dell'esistenza, evidenziata da accertamenti sanitari, di una anomalia nei lavoratori esposti in modo analogo allo stesso agente.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.243, comma 2	Omessa istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio.	Art.264, comma 1, lett.b	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro	Medico competente	<b>219,20</b>
Art.243, comma 3	Omessa comunicazione, a richiesta del lavoratore, delle annotazioni nel registro delle esposizioni.	Art.262, comma 2, lett.b	Sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.243, comma 4	Omesso invio all'ISPESL, tramite il medico competente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, della cartella sanitaria e di rischio unitamente alle annotazioni individuali del registro delle esposizioni.	Art.262, comma 2, lett.b	Sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.243, comma 5	Omessa consegna all'ISPESL, in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, del registro delle esposizioni e delle cartelle sanitarie.	Art.262, comma 2, lett.b	Sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.243, comma 6	Omessa conservazione del registro delle esposizioni e delle cartelle sanitarie almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.	Art.262, comma 2, lett.b	Sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.243, comma 8, lett.a)	Omessa consegna all'ISPESL e all'Organo di vigilanza della copia del registro delle esposizioni.	Art.262, comma 2, lett.d	Sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.243, comma 8, lett.a)	Omessa comunicazione periodica all'ISPESL e all'Organo di vigilanza, ovvero su richiesta, delle variazioni intervenute.	Art.262, comma 2, lett.d	Sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.243, comma 8, lett.b)	Omessa consegna all'Istituto Superiore di Sanità di copia del registro delle esposizioni.	Art.262, comma 2, lett.d	Sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.243, comma 8, lett.c)	Omessa consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, all'Organo di vigilanza del registro delle esposizioni.	Art.262, comma 2, lett.d	Sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.243, comma 8, lett.d)	Omessa richiesta all'ISPESL, in caso di assunzione di lavoratori già esposti ad agenti cancerogeni, di copia delle annotazioni individuali nel registro delle esposizioni e della cartella sanitaria se il lavoratore non ne sia in possesso.	Art.262, comma 2, lett.d	Sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>

<b>TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE – CAPO III PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO - SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO</b>					
Art.248, comma 1	Omessa adozione, prima dei lavori di demolizione o manutenzione, di ogni necessaria misura volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.249, comma 1	Omessa considerazione, nella valutazione dei rischi, delle polveri di amianto.	Art.262, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.249, comma 3	Omesso rinnovo della valutazione dei rischi in occasione di modifiche che possono comportare mutamento significativo dell'esposizione alle polveri di amianto.	Art.262, comma 1, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.250, comma 1	Omessa notifica, all'organo di vigilanza, dell'inizio dei lavori che possono comportare esposizione all'amianto.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.250, comma 2	Omessa descrizione sintetica degli elementi previsti nella notifica preliminare all'Organo di vigilanza.	Art.262, comma 2, lett.c	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 876,80 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.250, comma 3	Omesso accesso, a richiesta dei lavoratori o loro rappresentanti, alla documentazione oggetto della notifica preliminare.	Art.262, comma 2, lett.c	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 876,80 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.250, comma 4	Omessa nuova notifica all'organo di vigilanza nel caso di modifica delle condizioni di lavoro che possano comportare aumento significativo dell'esposizione alla polvere di amianto.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.251, comma 1	Omessa riduzione al minimo, e in ogni caso al di sotto del limite di legge, della concentrazione nell'aria della polvere di amianto.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.251, comma 1, lett.a)	Omessa limitazione al minimo possibile dei lavoratori esposti o che possono essere esposti a polvere di amianto.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.251, comma 1, lett.b)	Omessa adozione di misure affinché i lavoratori esposti utilizzino sempre DPI delle vie respiratorie con fattore di protezione adeguato.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.251, comma 1, lett.c)	Omessa concessione, ai lavoratori esposti alla polvere di amianto, dopo l'utilizzo dei DPI, di adeguati periodi di riposo.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.251, comma 1, lett.c)	Omessa adozione di misure affinché i lavoratori esposti alla polvere di amianto, dopo l'utilizzo dei DPI, accedano alle aree di riposo previa idonea decontaminazione.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.251, comma 1, lett.e)	Omessa adozione di misure affinché i processi produttivi evitino la produzione di polvere di amianto o, se ciò non è possibile, l'emissione di polvere di amianto nell'aria.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.251, comma 1, lett.f)	Omessa regolare pulizia di tutti i locali e attrezzature per il trattamento dell'amianto.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.251, comma 1, lett.g)	Omesso stoccaggio e trasporto in appositi imballaggi chiusi dell'amianto o materiali che rilasciano polveri di amianto.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.251, comma 1, lett.h)	Omessa raccolta e rimozione, prima possibile, dei rifiuti che contengono amianto mediante imballaggi chiusi ed etichettati.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.252, comma 1, lett.a)	Omessa chiara delimitazione, con cartelli, dei luoghi ove si svolge attività con esposizione all'amianto.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.252, comma 1, lett.a)	Omesso impedimento all'accesso ai luoghi ove si svolge attività con esposizione all'amianto ai lavoratori che non debbano provvedere al loro lavoro.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.252, comma 1, lett.a)	Omesso impedimento al fumo sui luoghi ove si svolge attività con esposizione all'amianto.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>

Art.252, comma 1, lett.b)	Omessa predisposizione di aree speciali per consentire di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da amianto.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.252, comma 1, lett.c)	Omessa messa a disposizione di adeguati indumenti di lavoro e DPI.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.252, comma 1, lett.d)	Omessa predisposizione di misure affinché gli indumenti di lavoro ed i DPI restino all'interno dell'impresa.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.252, comma 1, lett.d)	Trasporto degli indumenti di lavoro e DPI all'esterno dell'impresa, in contenitori non chiusi, per il lavaggio in lavanderie attrezzate.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.252, comma 1, lett.e)	Omessa predisposizione di misure affinché gli indumenti di lavoro ed i DPI siano riposti in luoghi separati dagli abiti civili.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.252, comma 1, lett.f)	Omessa predisposizione di misure affinché i lavoratori, in caso di lavorazioni in ambienti polverosi, possano disporre di adeguati impianti sanitari provvisti di docce.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.252, comma 1, lett.g)	Omessa predisposizione di misure affinché l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali destinati a tale scopo e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.252, comma 1, lett.g)	Omessa predisposizione di misure affinché l'equipaggiamento protettivo difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.253, comma 1	Omessa effettuazione periodica, in funzione della valutazione iniziale dei rischi, della misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.253, comma 1	Omessa indicazione dei risultati delle misurazioni periodiche nel DVR.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.253, comma 3	Omessa consultazione dei lavoratori, o loro rappresentanti, prima del campionamento della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.	Art.262, comma 2, lett.d	Sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.254, comma 1	Omessa predisposizione di misure affinché nessun lavoratore sia esposto ad una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.254, comma 2	Omessa predisposizione di misure affinché sia individuata la causa del superamento del valore limite di esposizione.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.254, comma 2	Omessa predisposizione di misure affinché sia individuata la causa del superamento del valore limite di esposizione.	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.254, comma 2	Omessa adozione, prima possibile, delle misure appropriate per ovviare al superamento del valore limite della concentrazione di amianto nell'aria.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.254, comma 2	Omesso impedimento della prosecuzione del lavoro nella zona interessata al superamento del valore limite in assenza dell'adozione di adeguate misure di protezione.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.254, comma 3	Omessa immediata nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria per la verifica dell'efficacia delle misure appropriate per ovviare al superamento del valore limite.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>

Art.254, comma 3	Omessa immediata nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria per la verifica dell'efficacia delle misure appropriate per ovviare al superamento del valore limite.	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.254, comma 4	Omessa predisposizione di misure affinché l'uso di idoneo DPI di protezione delle vie aeree, nel caso l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, sia intervallato da periodi di riposo adeguati.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.254, comma 4	Omessa predisposizione di misure affinché, nel caso l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, dopo l'uso di idoneo DPI di protezione delle vie aeree, l'accesso alle aree di riposo venga preceduto da idonea decontaminazione.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.254, comma 5	Omessa predisposizione di misure affinché, previa consultazione con i lavoratori o loro rappresentanti, siano assicurati i periodi di riposo necessari in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.263, comma 1, lett.a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.255, comma 1, lett.a)	Omessa fornitura, nel caso di determinate lavorazioni in cui è prevedibile, nonostante misure tecniche preventive, il superamento del valore limite nell'aria, di adeguato DPI delle vie respiratorie, e altri DPI, tali da garantire fattore di protezione idoneo.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.255, comma 1, lett.b)	Omessa affissione di cartelli di segnalazione della previsione del superamento del valore limite di esposizione.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.255, comma 1, lett.c)	Omessa adozione, nel caso di determinate lavorazioni in cui è prevedibile, nonostante misure tecniche preventive, il superamento del valore limite nell'aria, delle misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.255, comma 1, lett.d)	Omessa consultazione dei lavoratori o loro rappresentanti, nel caso di determinate lavorazioni in cui è prevedibile, nonostante misure tecniche preventive, sulle misure da adottare prima di procedere alla fornitura dei DPI, affissione dei cartelli di segnalazione, adozione delle misure per la dispersione delle polveri.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.256, comma 1	Effettuazione di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto in assenza dei requisiti previsti.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.256, comma 2	Omessa predisposizione, prima dell'inizio dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, del piano di lavoro.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.256, comma 3	Omessa previsione, nel piano di lavoro, delle misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.256, comma 4	Omessa previsione, nel piano di lavoro, di: rimozione dell'amianto prima della demolizione; fornitura DPI; verifica assenza rischi al termine della demolizione o rimozione; adeguate misure per protezione e decontaminazione del personale; adeguate misure per protezione di terzi, raccolta e smaltimento; misure necessarie per sicurezza dei lavoratori e protezione dell'ambiente esterno; natura e luogo dei lavori, data di inizio e durata; tecniche lavorative; caratteristiche delle attrezzature e	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>

	dispositivi per la protezione e decontaminazione del personale e per la protezione di terzi, raccolta e smaltimento.				
Art.256, comma 5	Omessa descrizione sintetica degli elementi previsti nella notifica preliminare all'Organo di vigilanza.	Art.262, comma 2, lett.c	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 876,80 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.256, comma 7	Omesso accesso, a richiesta dei lavoratori o loro rappresentanti, alla documentazione oggetto della notifica preliminare.	Art.262, comma 2, lett.c	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 876,80 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.257, comma 1	Omessa informazione ai lavoratori, e loro rappresentanti, sui rischi per la salute da esposizione a polveri di amianto, norme igieniche, pulitura e uso di indumenti e DPI, precauzioni da prendere, esistenza del valore limite e necessità di monitoraggio ambientale.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.257, comma 2	Omessa informazione, prima possibile, dei lavoratori, e rappresentanti, del superamento del valore limite nell'aria e delle cause e loro consultazione sulle misure da adottare o, in caso di urgenza, informazione sulle stesse.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.258, comma 1 e 2	Omessa sufficiente ed adeguata formazione, a intervalli regolari, dei lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, a polveri di amianto.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.258, comma 3	Adibizione alla rimozione o smaltimento dell'amianto, e bonifica delle aree, di lavoratori che non abbiano frequentato corso di formazione professionale.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.259, comma 1	Omessa specifica periodica sorveglianza sanitaria dei lavoratori.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.259, comma 2	Omessa visita medica, all'atto della cessazione dal lavoro, dei lavoratori iscritti nel registro degli esposti.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.259, comma 3	Omessi minimi previsti accertamenti sanitari nel contesto della visita medica, all'atto della cessazione dal lavoro, dei lavoratori iscritti nel registro degli esposti.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.260, comma 1	Omessa registrazione dei lavoratori esposti nel registro di esposizione.	Art.262, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.260, comma 2	Omessa fornitura, su richiesta, agli Organi di vigilanza e all'ISPSEL, di copia del registro di esposizione.	Art.262, comma 2, lett.d	Sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.260, comma 3	Omesso invio all'ISPSEL, tramite il medico competente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, della cartella sanitaria e di rischio unitamente alle annotazioni individuali del registro delle esposizioni.	Art.262, comma 2, lett.d	Sanzione amministrativa da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
<b>TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLIGICI - CAPO I</b>					
Art.269, comma 1	Omessa comunicazione all'Organo di vigilanza preventiva all'uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3.	Art.282, comma 2, lett.b	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 876,80 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.269, comma 2	Omessa comunicazione all'Organo di vigilanza preventiva all'uso autorizzato di agenti biologici del gruppo 4.	Art.282, comma 2, lett.b	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 876,80 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.269, comma 3	Omessa nuova comunicazione all'Organo di vigilanza per intervenuta variazione significativa del rischio per la salute o per l'utilizzo di nuovo agente classificato in via provvisoria.	Art.282, comma 2, lett.b	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 876,80 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.270, comma 1	Esercizio di attività con utilizzo di agente biologico del gruppo 4 senza autorizzazione del Ministero della Salute.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.270, comma 4	Omessa informazione al Ministero della Salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.270, comma 4	Omessa informazione al Ministero della Salute della cessazione di impiego di agente biologico del gruppo 4.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>

<b>TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI - CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO</b>					
Art.271, comma 1	Omessa considerazione, nella valutazione dei rischi, di tutte le informazioni disponibili sull'agente biologico.	Art.282, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.271, comma 2	Omessa applicazione dei principi di buona prassi microbiologica e adozione delle misure preventive e protettive adattate alle situazioni lavorative.	Art.283, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.271, comma 2	“	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.271, comma 3	Omessa nuova valutazione dei rischi in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e salute.	Art.282, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.271, comma 3	Omessa periodica valutazione dei rischi.	Art.282, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.271, comma 5	Omessa integrazione del DVR coi dati delle fasi che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici, numero dei lavoratori addetti, generalità del RSPP, metodi e procedure lavorative, misure preventive e protettive, programma di emergenza per la protezione dall'esposizione ad agente biologico del gruppo 3 o 4.	Art.282, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.272, comma 1	Omessa attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione dei lavoratori agli agenti biologici.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.272, comma 2, lett.a)	Utilizzo di agenti biologici nocivi quando il tipo di attività lavorativa consenta di evitarli.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.272, comma 2, lett.b)	Utilizzo di lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, oltre il minimo necessario.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.272, comma 2, lett.c)	Omessa adeguata progettazione dei processi lavorativi.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.272, comma 2, lett.d)	Omessa adozione di misure collettive di protezione ovvero di DPI qualora non sia altrimenti possibile evitare l'esposizione.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.272, comma 2, lett.e)	Omessa adozione di misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione di agente biologico al di fuori del luogo di lavoro.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.272, comma 2, lett.f)	Omesso uso del segnale di rischio biologico di cui all'All.XLV e degli altri appropriati segnali di avvertimento.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>

Art.272, comma 2, lett.g)	Omessa elaborazione di idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.272, comma 2, lett.h)	Omessa definizione di procedura di emergenza per affrontare incidenti.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.272, comma 2, lett.i)	Omessa verifica, se necessario o tecnicamente realizzabile, della presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.272, comma 2, lett.l)	Omessa predisposizione di mezzi necessari per la raccolta, immagazzinamento e smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante impiego di contenitori adeguati ed identificabili.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.272, comma 2, lett.m)	Omessa concorde procedura per la manipolazione e trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.273, comma 1, lett.a)	Omessa predisposizione di misure, qualora la valutazione evidenzia rischi da agenti biologici per la salute dei lavoratori, affinché i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.273, comma 1, lett.b)	Omessa predisposizione di misure, qualora la valutazione evidenzia rischi da agenti biologici per la salute dei lavoratori, affinché i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi, da riporre in luoghi separati dagli indumenti civili.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.273, comma 1, lett.c)	Omessa predisposizione di misure, qualora la valutazione evidenzia rischi da agenti biologici per la salute dei lavoratori, affinché i DPI siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.273, comma 1, lett.c)	Omessa predisposizione di misure, qualora la valutazione evidenzia rischi da agenti biologici per la salute dei lavoratori, affinché si provveda a riparare o sostituire i DPI prima dell'utilizzazione.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.273, comma 1, lett.d)	Omessa predisposizione di misure, qualora la valutazione evidenzia rischi da agenti biologici per la salute dei lavoratori, affinché gli indumenti di lavoro che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.273, comma 2	Assunzione di cibi o bevande, conservazione di cibi, fumo, uso di pipette a bocca, applicazione di cosmetici nelle zone di lavoro predeterminate e segnalate ove vi possa essere esposizione ad agenti biologici.	Art.286	Sanzione amministrativa da 109,60 a 493,20 euro	Chiunque	<b>109.60</b>

Art.274, comma 2	Omessa definizione ed applicazione di procedure per manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e la comunità i materiali ed i rifiuti contaminati.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.274, comma 3	Omessa scelta delle misure di contenimento per ridurre al minimo il rischio di infezione, nelle strutture di isolamento di pazienti o animali contaminati da agenti dei gruppi 2, 3 o 4, tra quelle di cui all'All.XLVII.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.274, comma 3	Omessa scelta delle misure di contenimento per ridurre al minimo il rischio di infezione, nelle strutture di isolamento di pazienti o animali contaminati da agenti dei gruppi 2, 3 o 4, tra quelle di cui all'All.XLVII.	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.275, comma 1	Omessa adozione, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2,3,4, e nei locali destinati ad animali di laboratorio contaminati, di idonee misure di contenimento conformi all'All.XLVII.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto fino da 3 a 6mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.275, comma 2	Omessa adozione di misure affinché l'uso di agenti biologici sia eseguito in aree di lavoro con livello di contenimento corrispondente al gruppo dell'agente contaminante.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto fino da 3 a 6mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.275, comma 3	Omessa adozione di misure di contenimento corrispondenti almeno al 2° liv. nei laboratori e locali destinati agli animali da esperimento ove sia possibile la contaminazione da agenti patogeni per l'uomo.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto fino da 3 a 6mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.275, comma 4	Omessa adozione di misure di contenimento corrispondenti almeno al 3° liv., nei laboratori e nei locali destinati ad animali di laboratorio contaminati ove si fa uso di agenti biologici non classificati ma che possono far sorgere rischio grave per la salute dei lavoratori.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto fino da 3 a 6mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.275, comma 5	Omessa adozione delle misure di contenimento eventualmente più elevate individuate dal Ministero della salute nei laboratori e nei locali destinati ad animali di laboratorio ove sia possibile la contaminazione da agenti patogeni per l'uomo ovvero ove si fa uso di agenti biologici non classificati ma che possono far sorgere rischio grave per la salute dei lavoratori .	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto fino da 3 a 6mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.276, comma 1	Omessa adozione, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2,3,4, di idonee misure di contenimento tra quelle di cui all'All.XLVIII.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto fino da 3 a 6mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>

Art.276, comma 2	Omessa adozione, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici non classificati, ma che possono far sorgere rischio grave per la salute dei lavoratori, di misure di contenimento corrispondenti almeno al 3° liv..	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto fino da 3 a 6mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.277, comma 1	Omesso immediato abbandono della zona interessata ad incidente con dispersione nell'ambiente di agente biologico dei gruppi 2, 3 o 4.	Art.285, comma 1, lett.b	Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 109,60 a 438,40 euro	Lavoratore	<b>109,60</b>
Art.277, comma 2	Omessa tempestiva informazione all'Organo di vigilanza, lavoratori ed RSU dell'avvenuto incidente, delle cause e misure da adottare o già adottate.	Art.282, comma 2, lett.b	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 876,80 a 2.192,00 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.277, comma 3	Omessa immediata segnalazione al datore di lavoro o dirigente o preposto di qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.	Art.285, comma 1, lett.a	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 328,80 a 876,80 euro	Lavoratore	<b>219,20</b>
Art.278, comma 1	Omessa informazione dei rischi per la salute; precauzioni da prendere; misure igieniche; funzioni degli indumenti da lavoro e protettivi e dei DPI e loro uso; procedure da seguire per la manipolazione degli agenti di gruppo 4; modo di prevenire gli infortuni e misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.278, comma 2	Omessa adeguata formazione sui rischi per la salute; precauzioni da prendere; misure igieniche; funzioni degli indumenti da lavoro e protettivi e dei DPI e loro uso; procedure da seguire per la manipolazione degli agenti di gruppo 4; modo di prevenire gli infortuni e misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.278, comma 3	Omessa fornitura dell'informazione e formazione prima che i lavoratori siano adibiti all'attività.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.278, comma 3	Omessa ripetizione periodica dell'informazione e formazione.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.278, comma 3	Omessa rinnovazione dell'informazione e formazione in occasione di cambiamenti nelle lavorazioni che influiscono sulla natura e grado dei rischi.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
“	“	Art.283	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1.753,60 euro	Preposto	<b>438,40</b>
Art.278, comma 4	Omessa apposizione sul luogo di lavoro, in posizione ben visibile, di cartelli riportanti le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
<b>TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLIGICI - CAPO III SORVEGLIANZA SANITARIA</b>					
Art.279, comma 1	Omessa sorveglianza sanitaria.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.279, comma 2	Omessa adozione, su conforme parere del medico competente, delle misure protettive particolari per i lavoratori che richiedono misure speciali di protezione per motivi sanitari personali, compresa la messa a disposizione di vaccini efficaci e l'allontanamento temporaneo del lavoratore.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>

Art.279, comma 3	Omessa informazione al datore di lavoro dell'esistenza di anomalie imputabile all'esposizione, riscontrata nei lavoratori esposti in modo anomalo allo stesso agente.	Art.284	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro	Medico competente	<b>328,80</b>
Art.280, comma 1	Omessa iscrizione sul registro degli esposti dei lavoratori addetti ad attività comportante l'uso di agenti del gruppo 3 o 4 con l'indicazione dell'attività svolta, l'agente utilizzato, l'eventuale esposizione.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.280, comma 2	Omessa istituzione, aggiornamento e tenuta tramite il RSPP del registro degli esposti.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.280, comma 2	Impedimento all'accesso al registro degli esposti al medico competente e RLS.	Art.282, comma 2, lett.a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.280, comma 3, lett.a)	Omessa consegna di copia del registro degli esposti all'ISPESL e all'Organo di vigilanza.	Art.282, comma 2, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.280, comma 3, lett.a)	Omessa comunicazione periodica, ovvero a richiesta, delle variazioni intervenute all'ISPESL e all'Organo di vigilanza.	Art.282, comma 2, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.280, comma 3, lett.b)	Omessa comunicazione all'ISPESL e all'Organo di vigilanza della cessazione del rapporto di lavoro con l'aggiornamento dei dati relativi al lavoratore.	Art.282, comma 2, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.280, comma 3, lett.b)	Omessa consegna all'ISPESL, per il tramite del medico competente, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore il cui rapporto è cessato.	Art.282, comma 2, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.280, comma 3, lett.c)	Omessa consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, di copia del registro degli esposti all'Istituto Superiore di Sanità e all'Organo di vigilanza.	Art.282, comma 2, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.280, comma 3, lett.c)	Omessa consegna all'ISPESL, in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, di copia del registro nonché, per il tramite del medico competente, le cartelle sanitarie e di rischio.	Art.282, comma 2, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.280, comma 3, lett.d)	Omessa richiesta all'ISPESL, in caso di assunzione di lavoratore già esposto allo stesso agente, di copia delle annotazioni individuali del registro degli esposti nonché di copia della cartella sanitaria e di rischio.	Art.282, comma 2, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.280, comma 4	Omessa conservazione, fino a risoluzione del rapporto di lavoro, delle annotazioni individuali del registro degli esposti e delle cartelle sanitarie e di rischio.	Art.282, comma 2, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
Art.280, comma 4	Omessa conservazione, fino a risoluzione del rapporto di lavoro, delle annotazioni individuali del registro degli esposti e delle cartelle sanitarie e di rischio.	Art.282, comma 2, lett.c	Sanzione amm.va da 548,00 a 1.972,80 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>548,00</b>
<b>TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE - CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO</b>					
Art.289, comma 2	Omesse misure, quando l'attività non consente di prevenire la formazione di materie esplosive, al fine di evitare l'accensione di materie esplosive e attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione.	Art.297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.290	Omessa valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive.	Art.297, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro	<b>1.753,60</b>
Art.291	Omesse misure, dove possono svilupparsi materie esplosive, affinché gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere il lavoro in condizioni di sicurezza.	Art.297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.292, comma 2	Omesso coordinamento, quale datore di lavoro responsabile del luogo di lavoro, di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e omessa specifica nel DPCE dell'obiettivo, misure e modalità di attuazione del coordinamento.	Art.297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.293, comma 1	Omessa ripartizione in zone, a norma dell'All.XLIX, delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.	Art.297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.293, comma 2	Omessa applicazione, nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, delle prescrizioni minime di cui all'All.L..	Art.297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>

Art.294, comma 1	Omessa elaborazione ed aggiornamento del DPCE.	Art.297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.294, comma 2	Omessa indicazione nel DPCE dell'individuazione e valutazione dei rischi di esplosione, delle adeguate misure protettive, dei luoghi classificati in zone di cui all'All.XLIX, dei luoghi in cui si applicano le misure minime di cui all'All.L, che i luoghi, attrezzature, dispositivi di allarme sono concepiti, impiegati e tenuti in efficienza tenendo conto della sicurezza.	Art.297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.294, comma 3	Omessa compilazione del DPCE prima dell'inizio del lavoro.	Art.297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.294, comma 3	Omessa revisione del DPCE qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche ampliamenti o trasformazioni rilevanti.	Art.297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.294-bis	Omessa informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio di esplosione e dei loro rappresentanti.	Art.297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>
Art.296	Omesse verifiche, di cui ai Capi III e IV del DPR 462/2001, delle installazioni elettriche nelle aree classificate zone 0, 1, 20, 21.	Art.297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	Datore di lavoro Dirigente	<b>1.753,60</b>

## INDICE

<b>Normativa</b>	<b>Pag.</b>
TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	1
TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE	1
TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI	1
TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE II VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE III SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	6
TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE IV FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO	6
TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA	7
TITOLO I PRINCIPI COMUNI – CAPO III GESTIONE PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - SEZIONE VI GESTIONE EMERGENZE	7
TITOLO II LUOGHI DI LAVORO – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	7
TITOLO III USO ATTREZZATURE E D.P.I. – CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	8
TITOLO III USO ATTREZZATURE E D.P.I. – CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	10
TITOLO III USO ATTREZZATURE E D.P.I. – CAPO III IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE	11
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO I MISURE PER LA SICUREZZA	11
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI	14
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE III SCAVI E FONDAZIONI	17
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE IV PONTEGGI IN LEGNAME E OPERE PROVVISORIALI	19
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE V PONTEGGI FISSI	20
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE VI PONTEGGI MOBILI	21
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE VII COSTRUZIONI EDILIZIE	22
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA - SEZIONE VIII DEMOLIZIONI	23
TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	24
TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	25
TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI – CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	25
TITOLO VIII AGENTI FISICI – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	26
TITOLO VIII AGENTI FISICI – CAPO II PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE	26
TITOLO VIII AGENTI FISICI – CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI	27
TITOLO VIII AGENTI FISICI – CAPO IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI	27
TITOLO VIII AGENTI FISICI – CAPO V PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	27
TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE – CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI	28
TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE – CAPO II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI - SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	32
TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE – CAPO II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI - SEZIONE III SORVEGLIANZA SANITARIA	36
TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE – CAPO III PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO - SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	37
TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLIGICI - CAPO I	40
TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLIGICI - CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	41
TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLIGICI - CAPO III SORVEGLIANZA SANITARIA	44
TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE - CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	45

